



**COMUNE DI TERRANUOVA
BRACCIOLINI**
(PROVINCIA DI AREZZO)

52028 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
P.zza della Repubblica, 16
Tel. 055 **9194764**
Part. IVA e C.F. 00231100512

Area servizi alla persona

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) A DOMANDA DEBOLE INTEGRATO CON IL SERVIZIO SCOLASTICO DEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR), DA ESPLETARSI MEDIANTE: AFFIDAMENTO DIRETTO IN CONCESSIONE DI CUI AL PARAGRAFO 4, ART. 5 DEL REGOLAMENTO UE 1370/2007

VERBALE AVVIO "ANTICIPATO" DEL SERVIZIO

Redatto ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, Paragrafo 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 ed in analogia allo schema di cui all'art. 17 comma 8 e 9 del D. lgs. 36/2023 e s.m.i.

CIG: BC7D76D9A2

- **IMPRESA AGGIUDICATARIA:** "Autolinee Toscane S.P.A. con sede in: Viale del Progresso n° 6 - 50032 - Borgo San Lorenzo (FI) - IVA: 02194050486;

- **IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:** euro **2.889.479,09** oltre euro 288.947,91 per "IVA al 10%", ovvero per **complessivi euro 3.178.427,00**;

RICORDATO:

- **CHE** il Comune di Terranuova Bracciolini in questi anni ha consolidato e stratificato sul proprio territorio il servizio di TPL non scolastico a domanda debole, che nello specifico contesto riveste assoluta rilevanza ed utilità sociale in quanto le linee di che trattasi consentono il collegamento tra il Capoluogo ed alcune Frazioni che, per la particolare collocazione territoriale, si troverebbero in forte rischio di isolamento e difficile fruizione di servizi di base come l'istruzione ed i servizi sanitari.

- **CHE** l'Ente, in considerazione dell'imminente scadenza dell'affidamento attualmente in essere, intendeva dare continuità all'attuale gestione del servizio di TPL a domanda debole integrato con il servizio di trasporto scolastico anche esclusivo, preservandone le caratteristiche quantitative e qualitative;

- **CHE** all'uopo è stato pubblicato un Avviso di Preinformazione sulla GU/S n° 17/2025 (n° di pubblicazione: 53189-2025, in data 24.01.2025 con codice identificativo be0ca5b8-7f5e-4604-aed0-c17e505300b8 -01), di cui all'art. 7, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1370/2007, con cui il Comune di Terranuova Bracciolini (AR) ha notificato l'avvio di una procedura per l'affidamento di un contratto di servizio pubblico per l'affidamento del: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) A DOMANDA DEBOLE INTEGRATO CON IL SERVIZIO SCOLASTICO DEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR);

VISTA la Delibera n. 154 del 28 novembre 2019, come emendata dalle delibere n. 113/2021, n. 64/2024 e n. 177/2024, con la quale, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha definito le misure regolatorie relative all'affidamento, secondo le diverse modalità ammesse dall'ordinamento, dei servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri su strada e per ferrovia;

- **DATO atto** che con delibera di C.C. n. 60 del 23.10.2025, si approvava la "RELAZIONE ILLUSTRATIVA EX ART. 14 DEL D. LGS. 201/2022" e conseguentemente si stabiliva di procedere all'affidamento del Servizio di cui trattasi mediante "affidamento diretto in concessione di cui al paragrafo 4, art. 5 del Regolamento UE 1370/2007" e s.m.i. ovvero secondo le disposizioni in materia dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART);



**COMUNE DI TERRANUOVA
BRACCIOLINI**
(PROVINCIA DI AREZZO)

52028 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
P.zza della Repubblica, 16
Tel. 055 **9194764**
Part. IVA e C.F. 00231100512

Area servizi alla persona

- **CHE** a seguito dell'invio di tutti gli atti ad A.R.T. (Autorità Regolatrice Trasporti), la stessa Authority avanzava delle "osservazioni", poi emendate e modificate con successiva ns. Nota con cui si inviavano ad A.R.T. Atti modificati a sostituzione dei precedenti;

- **CHE con successiva delibera di Consiglio comunale n. 56 del 21/07/2026:**

1. **SI RIAPPROVAVANO**, in recepimento delle osservazioni formulate dall'Agenzia di Regolazione dei Trasporti pervenute con nota ns. prot. n. 6379 del 19/03/2026 e della conseguente istruttoria, la Relazione di illustrativa di Affidamento, allegata alla presente deliberazione, redatta ai sensi della delibera di ART n.64/2024 e che sostituisce integralmente quella approvata con precedente delibera consiliare n. 60 del 23/10/2025;
2. **SI STABILIVA** che l'affidamento del servizio avvenisse alle condizioni stabilite nello schema di Contratto di servizio e secondo quanto contenuto nei n. 9 allegati di seguito elencati, parti integranti e sostanziali della delibera medesima:
allegato 1) "Programma di esercizio 2025/2026"
allegato 2) "Penali"
allegato 3) "Matrice dei rischi"
allegato 4) "Piano di accesso al dato"
allegato 5) "Piano economico finanziario"
allegato 6) "Disciplina tariffaria"
allegato 7) "Parco mezzi"
allegato 8) "Condizioni Minime di Qualità"
allegato 9) "Corrispettivo Unitario Chilometrico"
3. **SI (ribadiva) DI AFFIDARE** direttamente, secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2007, relativo ai servizi di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, la concessione del servizio TPL a domanda debole della rete di Terranuova Bracciolini per il periodo 01/08/2026 – 31/08/2032 con opzione di rinnovo di 24 mesi alla società Autolinee Toscane S.P.A;
4. **SI PRECISAVA** che la spesa complessiva per l'affidamento del Servizio, la cui determinazione è indicata nell'allegato 5) "Piano economico finanziario", la quale ammonta complessivamente ad Euro 3.178.427,00 comprensivi di iva nella misura del 10% e dei 24 mesi di opzione di rinnovo, trova copertura con le risorse allocate negli strumenti programmatici approvati dall'Ente e finanziate, in parte, con fondi di bilancio e in parte con trasferimenti della regione Toscana,
5. **SI AUTORIZZAVA** la Dirigente dell'Area Servizi alla Persona e dell'Area Finanziaria alla stipula del Contratto di Servizio, in stretta conformità allo schema allegato alla presente deliberazione, redatto secondo quanto previsto dall'Annesso 2 della delibera 64/2024 di ART ed i relativi allegati sopra richiamati ed approvati, con facoltà di apportare in sede di stipula modifiche marginali o meri aggiornamenti tecnici che si rendessero necessari in sede di stipula, purché non alterino la sostanza e l'oggetto dell'accordo;
6. **SI PRENDEVA Atto** che le tempistiche per la stipula del contratto, legate anche alla specificità e complessità dello stesso e la necessità di effettuare i debiti controlli ex artt. 94 e segg. del Codice potrebbero comportare tempi dilatati ed incompatibili con il rispetto della inderogabile continuità del Servizio di trasporto pubblico, ragione per cui potrebbe risultare necessario avviare il Servizio in via d'urgenza prima della stipula, in accordo con quanto previsto all'art. 17, commi 8 e 9 del Codice dei contratti;



**COMUNE DI TERRANUOVA
BRACCIOLINI**
(PROVINCIA DI AREZZO)

52028 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
P.zza della Repubblica, 16
Tel. 055 **9194764**
Part. IVA e C.F. 00231100512

Area servizi alla persona

7. **SI DAVA atto** che al verificarsi di quanto sopra si sarebbe proceduto all'affidamento anticipato in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice, dando mandato alla Dirigente dell'Area Servizi alla Persona e dell'Area Finanziaria per la sottoscrizione di detto Verbale d'avvio in urgenza secondo l'allegato schema, in nome e per conto del Comune di Terranuova Bracciolini;

VISTA la determinazione e di aggiudicazione a codesta Società "Autolinee Toscane s.p.a" n° 1870 in data 22/07/2023;

DATO Atto che il presente affidamento dovrà comunque essere contrattualizzato mediante scrittura pubblica;

PRESO Atto che le tempistiche per la stipula del contratto, legate sia alla specificità e complessità dello stesso sia alla necessità di effettuare i controlli in analogia a quanto previsto dall'art. 94 e segg. del D. lgs. 36/2023, potrebbero comportare tempi dilatati ed incompatibili con il rispetto della inderogabile continuità del Servizio di trasporto pubblico, ragione per cui risulta necessario avviare il Servizio stesso in via d'urgenza prima della stipula, anche in considerazione che trattandosi di servizio essenziale non può subire interruzioni di sorta;

VISTO il combinato disposto di cui all'art. 5, Paragrafo 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 ed in analogia allo schema di cui all'art. 17, commi 8 e 9 del D. lgs. 36/2023 e s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Oggi, 30/07/2026 (trenta luglio duemilaventisei);

Tra i signori:

- **Responsabile del Procedimento, Dr.ssa Monica Cellai** (Dirigente dell'Area Servizi alla persona del Comune di Terranuova Bracciolini), in rappresentanza dell'ente;

E

- **Ing. Simone Lusini**, nato a Firenze il 13/07/1971 (C.F. LSNSMN71L13D612P), nella sua qualità di Capo Dipartimento Centro e procuratore speciale della Società "**Autolinee Toscane S.P.A.** con sede in: Viale del Progresso n° 6 - 50032 - Borgo San Lorenzo (FI) - IVA: 02194050486;

VISTI i seguenti atti allegati:

- **RELAZIONE TECNICA DI AFFIDAMENTO e SCHEMA DI CONTRATTO**

Il Responsabile del Procedimento, Dr.ssa Monica Cellai:

Autorizza e dispone l'avvio anticipato

nelle more della stipula del contratto:

del servizio: "TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) A DOMANDA DEBOLE INTEGRATO CON IL SERVIZIO SCOLASTICO DEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)".

a codesta Società:

- **Autolinee Toscane S.p.A.** con sede in Viale del Progresso n° 6 - 50032 - Borgo San Lorenzo (FI) - P. IVA e C.F. 02194050486;



**COMUNE DI TERRANUOVA
BRACCIOLINI**
(PROVINCIA DI AREZZO)

52028 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
P.zza della Repubblica, 16
Tel. 055 **9194764**
Part. IVA e C.F. 00231100512

Area servizi alla persona

la quale, come qui rappresentata dall'ing. Simone Lusini, **ACCETTA** il servizio medesimo, rimosso ogni dubbio e/o eccezione.

Il suddetto Ing. Simone Lusini, già fornito di copia degli elaborati prima riportati, **ha dichiarato di essere privo di dubbi e perfettamente edotto relativamente a tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente Atto la consegna formale del servizio.**

Il servizio viene consegnato ed accettato sotto le condizioni e patti imprescindibili di cui alla relazione generale di affidamento ed allo schema di contratto e sulla base dell'offerta presentata dalla Società Autolinee s.p.a. in sede di gara.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, dalle parti come segue:

Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che i certificati di firma digitale utilizzati per la sottoscrizione del presente documento sono pienamente validi, efficaci, non scaduti, né revocati o sospesi alla data odierna.

Per Autorizzazione alla consegna anticipata

Per il Comune di Terranuova Bracciolini

Dr.ssa Monica Cellai

Per L'appaltatore: Autolinee Toscane s.p.a.

Ing. Simone Lusini

SEGUONO GLI ALLEGATI:



**COMUNE DI TERRANUOVA
BRACCIOLINI**
(PROVINCIA DI AREZZO)

52028 - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
P.zza della Repubblica, 16
Tel. 055 **9194771**
Part. IVA e C.F. 00231100512

SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER LA RETE DEBOLE INTEGRATO CON IL TRASPORTO SCOLASTICO

RELAZIONE DI AFFIDAMENTO ex misura 2 Delibera ART n. 154/2019

Sommario

INFORMAZIONI DI SINTESI	2
PREMESSA.....	3
SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO	3
A.1 – Normativa e Regolamentazione regionale	3
A.2 –Attuazione della riforma regionale del TPL nella provincia di Arezzo – atti del Comune.....	5
A.3 - Indicatori e schemi di atto.....	7
SEZIONE B - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	7
B.1 – Stato attuale: servizi di TPL e di trasporto scolastico. Progettazione di rete ed integrazione con il trasporto scolastico.....	7
B.2 – Obblighi di servizio pubblico	10
SEZIONE C - MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA E MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, VALORE DELL'APPALTO.....	12
C.1 – Progettazione delle reti e dei programmi di esercizio.....	14
C.2 – Durata del contratto di servizio	14
SEZIONE D- ESITI DELLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE.....	14
SEZIONE E- PERSONALE PREPOSTO ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO.....	15
SEZIONE F- OBIETTIVI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO.....	15
F1-Definizione delle condizioni di qualità del servizio.....	16
SEZIONE G – CRITERI ADOTTATI PER LA STESURA DEL “PEF” SIMULATO Vedi “Allegato 5 ”.....	17

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTEGRATO CON IL SERVIZIO SCOLASTICO ESCLUSIVO
Importo dell'affidamento	€ 3.178.427,00 comprensivo di iva al 10%
Ente affidante	Denominazione: COMUNE di TERRANUOVA BRACCIOLINI Codice fiscale / P.IVA: 0023110051 Indirizzo postale: Piazza della Repubblica, 1 Terranuova Bracciolini Codice postale: 52028 (AR) Paese: Italia
Tipo di affidamento	Concessione
Modalità di affidamento	Affidamento diretto ai sensi ex art. 5 comma 4 del Regolamento CE n. 1370 del Parlamento europeo relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia
Durata dell'affidamento	Dal 01/08/2026 al 31/08/2032 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI ANCHE FRAZIONABILI
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare	- Limiti territoriali del comune di Terranuova Bracciolini - Popolazione: circa 12.000 abitanti
SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE	
Nominativo	Monica Cellai
Ente di riferimento	Comune di Terranuova Bracciolini
Area/servizio	Ufficio Istruzione e Servizi Sociali
Qualifica	Funzionario Responsabile dell'Area Servizi alla persona - EQ
Telefono	055/9194764
Pec	protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it
Data redazione	giugno 2026

La relazione è stata aggiornata ed integrata con le note e le osservazioni pervenute con nota ns prot. 6379 del 19/03/2026 da parte dell'Autorità di Regolazione del Trasporto Pubblico e sostituisce integralmente quella redatta nel mese di ottobre 2025 ed allegata alla delibera di consiglio n. 60 del 23/10/2025.

Il presente documento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sul portale trasparenza di ANAC secondo quanto disposto dal D.lgs 23 dicembre 2022, n. 201.

PREMESSA

La strategia nazionale per le aree interne (SNAI) è una politica territoriale diretta al miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini e delle opportunità economiche nei territori interni (tra i quali il Comune di Terranuova Bracciolini) e a rischio di marginalizzazione (in particolar modo le frazioni), contemplata per la prima volta nel Programma Nazionale di Riforma dell'anno 2014 e definita nell'Accordo di Partenariato 2014-2020. Sono interne, infatti, quelle aree caratterizzate da una significativa distanza dai principali centri di offerta di servizi, in particolare quelli relativi all'istruzione, mobilità e servizi socio-sanitari.

Nel ciclo di programmazione 2014-2020 la strategia d'area ha promosso un'azione progettuale a sostegno delle tratte di trasporto delle reti deboli. Il trasporto nei Comuni periferici e ultraperiferici caratterizzato da utenza debole, soprattutto quella degli alunni che frequentano le scuole. A questo si aggiunge la domanda di trasporto di soggetti fragili per raggiungere i servizi sociali e sanitari collocati esclusivamente nel capoluogo.

La progettazione che il Comune di Terranuova ha pianificato già da alcuni anni per la gestione del servizio di trasporto pubblico su gomma garantisce un adeguato servizio nelle tratte considerate ormai di utenza debole.

Con Delibera n. 64/2024 dell'Autorità dei Trasporti, ad oggetto *“Procedimento di revisione della delibera n. 154/2019 in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 201/2022, avviato con delibera n. 90/2023 del 18 maggio 2023. Conclusione del procedimento”* sono state approvate le revisioni all'atto di regolazione approvato con delibera n. 154/2019 e successive modificazioni, con cui le altre al Titoli I *“Fasi propedeutiche agli affidamenti dei servizi”* Misura 2 – *“Criteri per l'individuazione delle modalità di affidamento e contenuto minimo del CDS”* al punto 2, si prevede che l'Ente Appaltatore (di seguito: EA), rediga un'apposita Relazione di Affidamento (di seguito: RdA), secondo gli schemi tipo di cui all'Annesso 8, che costituisce parte integrante della documentazione che disciplina la procedura di Affidamento, pubblicata sul sito web istituzionale dell'EA e contestualmente trasmessa all'Autorità ai fini di vigilanza, volta a garantire adeguate condizioni di trasparenza e la valutazione della legittimità delle scelte effettuate; l'Autorità può formulare osservazioni entro 60 giorni dal ricevimento della predetta RdA, prolungando pertanto i tempi per le osservazioni.

La scelta di gestione del servizio declinata nella presente relazione è maturata proprio dalla valutazione dell'attuale gestione con l'obiettivo di dare continuità ad un servizio apprezzato dalla cittadinanza e dalla stessa Amministrazione comunale, ma anche di potenziarne alcune caratteristiche qualitative che la normativa prevede e che risultano indispensabili quando si parla di servizi diretti alla cittadinanza.

SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

A-1 Normativa e regolamentazione regionale

In Toscana la disciplina del TPL è normata dalla Legge Regionale (LR) n. 42/1998 e s.m.i. e dalla LR n. 65/2010; quest'ultima in parte modifica la LR 42/1998 e dall'altra disciplina ulteriormente il TPL, creando le basi per la riforma dell'intero sistema.

La LR n. 42 del 1998 dispone su tutti gli aspetti di programmazione e regolamentazione del TPL regionale su gomma, su ferro e marittimi, istituisce l'Osservatorio per la mobilità e i trasporti, la Conferenza dei Servizi Minimi e le procedure per la definizione dei servizi minimi.

Con la LR n. 65/2010 sopra citata la Regione Toscana ha scelto la gara come modalità di affidamento del servizio (articolo 90) e ha individuato l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) del servizio di TPL coincidente con l'intero territorio regionale (articolo 84), e l'individuazione di servizi minimi a carico regionale attraverso modalità differenziate per tipologia di bacino tra cui la Rete extraurbana debole, ovvero *“la rete di servizi di carattere locale di adduzione alla rete principale, svolti nell'ambito di singoli comuni, con diverse tipologie gestionali (dal TPL affidato con gara, ai servizi scolastici a porte aperte, all'utilizzo dei buoni-taxi etc.)”*.

Con Delibera della Giunta Regionale (DGR) n. 410 del 23/05/2011 venne approvato lo schema di Convenzione regolante l'esercizio associato delle funzioni in materia di TPL sottoscritto dagli Enti locali interessati, che disciplina nel dettaglio quali attività siano esercitate in forma associata da parte dell'Ufficio Unico regionale, di cui all'articolo 86 della richiamata LR n. 65/2010, e come tali attività siano programmate e verificate dalla Conferenza Permanente prevista dall'articolo 87 della medesima Legge.

Con DGR n. 134 del 20/02/2012 venne dato alla Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 6 della LR n. 42/1998 e di cui all'articolo 88 della LR n. 65/2010 ai fini del raggiungimento dell'Intesa per la definizione della rete dei servizi, dell'attribuzione delle risorse e dei criteri di premialità per gli Enti Locali, sulla base del documento allegato alla medesima Delibera riportante l'ipotesi progettuale della rete di TPL.

Con DGR n. 492 del 04/06/2012 si recepiscono gli esiti della Conferenza dei Servizi e si approva l'Intesa tra gli Enti partecipanti alla Conferenza e nella quale viene riportato il quadro progettuale della rete di TPL per la gara del lotto unico e, in via programmatica, le correlate risorse finanziarie che la Regione e gli Enti Locali si impongono a mettere a disposizione per la stessa gara.

Con DGR n. 493 del 04/06/2012 e n. 612 10/07/2012, in previsione dell'avvio della procedura ad evidenza pubblica, la Giunta ha indicato le linee di indirizzo ed i contenuti essenziali che costituiscono un primo riferimento per la definizione degli atti di gara per il lotto unico e, nelle more del perfezionamento degli atti di carattere finanziario da parte della Regione Toscana e degli Enti Locali, ha configurato la gara come concessione di servizi tale da ricadere di conseguenza sotto la disciplina del Regolamento CE 1370/2007 e non sotto le direttive CE 2004/17 e 2004/18 (c.d. direttive appalti).

Con DGR n. 721 del 06/08/2012 si approva l'analisi istruttoria della rete di TPL regionale (quadro conoscitivo della situazione in atto, scelte progettuali sull'articolazione delle reti costituenti l'offerta complessiva di trasporto pubblico nella regione Toscana e definizione dettagliata della rete di TPL regionale da inserire nel lotto di gara unico) e si individuano, tenendo conto della loro redditività e della produttività, le linee extraurbane di interesse regionale da inserire nel lotto unico regionale.

Con DGR n. 129 del 27/02/2013 si assume che la completa applicazione della previsione di rete per la gara del lotto unico regionale sia rinviata al terzo anno di vigenza contrattuale confermandosi conseguentemente, fino a tale annualità, lo stato di fatto rilevato al momento dell'affidamento, salvo l'applicazione immediata di una parte limitata delle nuove previsioni dell'Intesa 2012, concordate con gli Enti Locali competenti.

Con DGR n. 391 del 12/05/2014:

- si prende atto della ricognizione definitiva della rete dei servizi di TPL effettuata dai competenti uffici (sia della rete al momento dell'affidamento denominato rete al tempo T1, sia della rete razionalizzata per il periodo contrattuale successivo ai primi 24 mesi dalla stipula del contratto regolante la Concessione - denominato rete al tempo T2 - per la durata complessiva di 9 anni);
- si prende atto della ricognizione definitiva dei servizi nelle aree a domanda debole da affidare da parte degli Enti Locali, separatamente dalla gara del lotto unico regionale (servizi fuori lotto unico) e riferite sia al tempo T1 che al tempo T2 (allegato C alla Delibera);
- si approva il livello tariffario omogeneo da raggiungere per l'intero territorio regionale a seguito dell'espletamento della gara per il TPL;
- si individuano nell'ambito delle risorse complessivamente assegnate sui capitoli di Bilancio destinati al TPL, un'ulteriore quota di risorse, da attribuire agli Enti Locali, vincolata a specifiche clausole e condizioni, da riportare negli atti di affidamento, attraverso le quali si persegue l'obiettivo del progressivo, costante miglioramento/mantenimento della qualità e delle condizioni del parco mezzi circolante per lo svolgimento del servizio nelle aree a domanda debole fuori dal lotto unico regionale, pari a 0,15 €/Km, in misura fissa come riconoscimento di maggiori oneri per il rinnovo del parco bus;
- si prevede l'attualizzazione delle risorse minime da attribuire dalla Regione Toscana, come risulta in dettaglio nell'allegato C, in relazione all'anno effettivo di affidamento dei servizi nelle aree a domanda debole facendo riferimento all'indice d'inflazione programmata.

Con Decreto regionale n.12355 del 04/08/2020, in esito al lungo contenzioso con le aziende esercenti, è stato approvato il contratto di servizio con AT per l'affidamento del servizio avvenuto poi dal 1° novembre 2021.

Il contratto all'articolo 4 prevede la scadenza del 1° novembre 2023 per la messa in servizio della rete prevista dal capitolato di gara in attuazione degli accordi di cui al Perfezionamento dell'Intesa 2012 (rete al tempo T2).

Con Decreto regionale n. 18744 del 22/09/2022 si approvano le specifiche tecniche, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 9/R/2005, per la trasmissione dei dati relativi al "Programma di Esercizio dei servizi TPL in aree a domanda debole" all'Osservatorio Regionale per la Mobilità

ed i Trasporti”.

Con DGR n. 281 del 02/03/2020 si decide di procedere all'aggiornamento della base di gara, per il periodo di mancato avvio e gestione del servizio a causa della lunga durata del contenzioso e di dare atto che il corrispettivo per l'effettuazione dei servizi di TPL su gomma per il primo anno, delle funicolari di Certaldo e Montenero e dei chilometri aggiuntivi e flessibili, al netto dell'IVA, è pari ad euro 273.435.732,29;

Con DGR n. 517 del 15/05/2023 la regione, ha quantificato gli effetti di una rimodulazione ed estensione del finanziamento dei servizi di TPL a domanda debole risultanti fuori dal lotto unico regionale e affidati da Province, Città metropolitana di Firenze e Comuni per tutta la durata del periodo contrattuale, ovvero fino all'ottobre 2032, come risulta dall'allegato 1 e dal riepilogo di cui all'allegato 2 relativo al complesso delle risorse destinate ai servizi TPL a domanda debole. Altresì ha stabilito che prudenzialmente, gli Enti affidanti i servizi nelle aree a domanda debole prevedano, nei loro atti di gara anche in sede di rinnovo degli stessi, clausole che permettano la possibile revisione dell'assetto della rete esercita al fine di garantirne la sostenibilità economica.

Con DGR n. 524 del 15/05/2023 la Regione, ritenuto che l'adeguamento della rete intervenuto con la DGR n. 281/2020, mantenuto all'avvio del contratto di concessione, in relazione alle mutate condizioni della domanda nel complessivo ATO regionale è andato a consolidarsi e stratificarsi nel tempo divenendo di fatto strutturale in ogni ambito di riferimento territoriale in termini di nuova organizzazione del medesimo, ha deciso di mantenere il monte chilometri previsto con la DGR n. 281/2020, anche a far data dal 1 novembre 2023 in coincidenza con l'avvio della fase temporale T2, secondo un'articolazione così definita:

- per 101.690.519,88 Km nel lotto strutturale oltre i servizi flessibili per 50.722,22 h;
- per 7.262.540,70 km (dettagliati nell'allegato 1) per i servizi fuori lotto strutturale, relativamente ai servizi in aree a domanda debole che dovranno essere effettuati in concomitanza con l'avvio della fase T2.

A-2 Attuazione della riforma regionale del TPL nella provincia di Arezzo – atti del Comune

Con Delibera di Consiglio Provinciale (DCP) n. 58/2011, la Provincia di Arezzo ha approvato lo schema di Convenzione regolante l'esercizio associato delle funzioni in materia di TPL (DGRT n. 410/2011).

In occasione della Seconda Seduta della Conferenza Provinciale dei Servizi Minimi del TPL (tenutasi dal 30/11/2011 al 2/12/2011) è stato presentato il progetto dell'ambito territoriale provinciale ricevendo mandato da parte dei Comuni alla trasmissione dello stesso in Regione Toscana (trasmissione avvenuta in data 7/12/2011).

Con Deliberazione di Giunta Provinciale (DGP) n. 61 del 12/07/2012, la Provincia ha disposto l'adesione all'Intesa del 25/05/2012 tra Regione ed Enti Locali, quale esito della Conferenza di servizi regionale, per la definizione della rete dei servizi di trasporto pubblico locale, dell'attribuzione delle risorse e dei criteri di premialità per gli enti.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 12/07/2012 il Comune di Terranuova Bracciolini ha aderito all'intesa sopra citata, assumendo l'impegno e la responsabilità di curare la progettazione e l'affidamento di un lotto debole di Servizi TPL su gomma, nel territorio di competenza, al di fuori del Lotto Unico Regionale, potendo contare su un cofinanziamento a carico della Regione Toscana; altresì l'amministrazione comunale, con la stessa deliberazione decideva di aderire nell'ambito dei servizi di TPL, alla comunità tariffaria.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 10/12/2013 il Comune di Terranuova Bracciolini approvava in linea tecnica il progetto di massima relativo ai servizi TPL di rete a domanda debole il cui prodotto chilometrico annuo complessivo, allora, era pari ad n.87.097,11 veicoli-km annui, comprensivi anche dei servizi di trasporto scolastico;

Per effetto dei soprarichiamati atti, il Comune di Terranuova Bracciolini si è impegnato con la Regione Toscana alla realizzazione del progetto della “rete debole” competente territorialmente, comprensivo anche dei servizi di trasporto scolastico;

Con DGP n. 66 del 19/12/2013, la Provincia ha approvato il documento “Perfezionamento intesa del 25 maggio 2012” tra “la Regione Toscana, la Provincia di Arezzo e il Comune di Arezzo” comprensivo dell'assetto tariffario come definito in tale documento.

Con DGP n. 55 del 03/02/2014, la Provincia ha approvato la progettazione dei servizi e la ripartizione economica delle risorse regionali per la rete debole, sulla base della documentazione pervenuta da parte dei

Comuni; la DGR 55/2014 ha stabilito, appunto, l'assegnazione di una soglia massima e di un €/km unitario per ciascun Comune.

La Provincia al fine di dare specifica attuazione a quanto stabilito dalla Regione con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 517 e n. 524 del 15 maggio 2023, e loro Decreti attuativi, ha ritenuto con il Decreto del Presidente n. 79 del 25/07/2023 di dover procedere alla approvazione di un nuovo Modello di Redistribuzione delle risorse economiche che la Regione destina ai Comuni interessati, tramite la Provincia, quale cofinanziamento per la gestione dei Servizi di Rete Debole, sulla base di principi di solidarietà e di equa redistribuzione delle risorse riconosciute ai Comuni del territorio della Provincia di Arezzo, che sostituisca la Tabella allegata alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 55 del 3 febbraio 2014, nella sua ultima versione allegata alla nota della Provincia, prot. n. 68971 del 10 aprile 2014, che riporta la ripartizione economica delle risorse regionali per la Rete Debole, sulla base della documentazione allora pervenuta da parte dei Comuni che prevedeva:

- 1 - la redistribuzione a favore di altri Comuni delle risorse economiche che sebbene siano state riconosciute nella Tabella allegata alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 55/2014, risulta che, comunque, non sono state utilizzate/non verranno utilizzate dai Comuni ai fini della attivazione di Servizi TPL di Rete Debole, riconoscendo, comunque, la possibilità di poter prevedere uno sviluppo della Rete Debole già realizzata/progettata, fino ad un massimo del 10%, ma solo nel caso che anche con tale aumento non si raggiunga la soglia chilometrica attribuita con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 55/2014;
- 2 - la redistribuzione di tali risorse, riconosciute e non utilizzate, in primo luogo, a favore di quei Comuni ai quali la Tabella allegata alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 55/2014, non aveva previsto, a quel momento, attribuzione di risorse, riservando una tale attribuzione ad un secondo momento, e, in secondo luogo, a favore di quei Comuni che dalla medesima Tabella si sono visti attribuire risorse rapportate a progettazioni che allo stato attuale si sono dimostrate sotto-dimensionate rispetto alle esigenze attuali di Servizi di Rete Debole;
- 3 - la ri-determinazione per ciascun Comune di un corrispettivo Euro/Chilometro, riconosciuto già dall'anno 2023, quale quota di cofinanziamento regionale per il Servizio TPL di Rete Debole, a seguito dell'adeguamento inflattivo riconosciuto dalla Regione, e che è aumentato di una percentuale di 1,53, per ogni anno di vigenza del Contratto Unico Regionale, e, pertanto, dal 2024 fino al 2032;
- 4 - quale criterio residuale, da applicarsi nell'ipotesi che, a seguito della applicazione dei precedenti criteri, permangano ancora delle risorse economiche attribuite dalla Regione ai Comuni del territorio interessati, tramite la Provincia, quale cofinanziamento per la gestione dei Servizi di Rete Debole, la redistribuzione di tali eventuali risorse avverrà a favore di quei Comuni che abbiano attivato la propria Rete Debole per un numero di chilometri superiore alla soglia chilometrica attribuita con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 55/2014, in misura proporzionale ai chilometri extra soglia rispettivamente attivati, comunque non superiore al 10%, e, sempre se le risorse residue lo permettono, un aumento del corrispettivo Euro/Chilometro, sempre secondo criteri di proporzionalità, limitatamente ai Comuni Montani che non si siano visti riconosciuti tale corrispettivo nella misura massima consentita.

Per Il Comune di Terranuova Bracciolini, gli allegati approvati con il Decreto del Presidente della Provincia di Arezzo n. 79 del 25/07/2023, citato, riportano i dati seguenti:

Comune	Stato attuazione (al 15-06-2023)	Ipotesi completamento/attivazione	Km progetti preliminari in D.G.P. 55/2014	Aggiornamenti percorrenze reti (dato work in progress) (km)	Sommatorie per associazioni affidamenti (km)	Note (km arrotondati al migliaio superiore o raggiungimento soglia massima)	Soglia di risorse assegnate da D.G.P. 55/2014	Sommatorie per associazioni affidamenti	Corrispettivo unitario cofinanziamento 2014 (€/km)	Corrispettivo unitario cofinanziamento 2023. Aggiornato +13% (€/km)	Previsione cofinanziamento su esigenze realistiche (proiezione annua 2023)	Sommatorie soglie massime cofinanziamento (proiezione annua 2023)
VALLATA	COMUNE		A. Prodotto km annuo richiesto (come da atto)	C. Corrispettivo richiesto	D. Cofinanziamento richiesto	D*. Attribuzione regionale	E. Valore Minimo tra Attribuzione regionale e Cofinanziamento richiesto (D)	F. Differenza (D - E)	G. Quota finanziata di F	H. Totale Cofinanziamento (E + G)	I. Corrispettivo finale (H / B)	
	Unità Misura		[km/anno]	[€/km]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€ / km]	
VALDARNO	Terranuova Bracciolini		87.091,10	€ 1,10	€ 95.800,21	€ 70.518,18	€ 70.518,18	€ 25.282,03	€ 14.730,00	€ 85.248,18	€ 0,98	

****La tabella di cui sopra, risulta aggiornata dal Decreto del presidente della provincia di Arezzo n. 79/2023 con la conseguenza che i km finanziabili sono pari a 87.097,11. Dalla tabella si evince che il servizio di Rete Debole nel comune di Terranuova Bracciolini è attualmente attivo totalmente.**

A.3– Indicatori di riferimento e schemi di atto

Con riferimento ai servizi pubblici locali tra cui il TPL, le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi.

Si rimanda all'allegato "Atti e indicatori ARERA e ART - Art. 7 d.lgs 201.2022.pdf" presente sul sito ANAC: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/5fd09a87-e3a9-3762-92e5-12ed7d936dc7>

SEZIONE B - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B.1 - Stato attuale: servizi di TPL e di trasporto scolastico. Progettazione di rete ed integrazione con il trasporto scolastico

Servizi di TPL attivi integrati con il Trasporto Scolastico

Il Comune di Terranuova Bracciolini nel 2018 con la scadenza del contratto di servizio di trasporto scolastico ed a seguito dell'impegno con la Regione Toscana alla realizzazione del progetto della "rete debole" competente territorialmente, comprensivo anche dei servizi di trasporto scolastico, sancito con propria Deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 12/07/2012, procedeva all'approvazione di una procedura di gara aperta per l'affidamento integrato dei servizi di rete debole e trasporto scolastico. La definizione del bando di gara ha richiesto una puntuale ricognizione dei percorsi, la ridefinizione degli orari per rispondere sia alle esigenze degli studenti sia a quelle dell'utenza ordinaria, nonché la complessiva revisione del numero e della collocazione delle fermate. Il Comune ha pertanto proceduto all'adeguamento del progetto preliminare presentato nel 2013 alla Regione Toscana per rispondere in maniera più efficace alle esigenze degli utenti e migliorare i livelli di integrazione tra il servizio di trasporto scolastico e il servizio di rete debole di trasporto pubblico comunale. La gara si è conclusa nel 2019 con la sottoscrizione del contratto rep. N. 862/2019 con scadenza il 31/01/2024 (il cui valore complessivo era pari ad € 1.586.377,35 comprensivo di iva di legge). La gara ha previsto un'opzione di rinnovo per ulteriori due anni che il comune, data la soddisfazione del servizio ricevuto, ha deciso di avvalersi e il contratto è stato rinnovato con un nuovo atto rep. N. 931/2024 che scadrà il 31/01/2026. Il valore complessivo dell'appalto per i due anni di rinnovo è pari ad € 635.500,00 comprensivi di iva.

Nello specifico il servizio è così strutturato:

- Il servizio di trasporto scolastico "a porte aperte", per gli alunni dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria di primo grado;
- Il servizio di trasporto scolastico esclusivo con accompagnatore per scuola infanzia;
- Il servizio di linea comunale per il giorno di mercato settimanale (venerdì),
- Il servizio di linea comunale per i giorni domenicali;
- Il servizio di trasporto per gite scolastiche e per i centri estivi comunali;

Il corrispettivo sopra indicato è omnicomprensivo di tutti i servizi e le forniture accessorie richieste nel capitolato di appalto e nell'offerta tecnica e viene liquidato in funzione dei chilometri effettivamente percorsi. Il corrispettivo dall'inizio dell'appalto 2019 è stato pari ad € 2,00/km. Dal mese di febbraio 2022 l'importo del rimborso chilometrico a seguito dell'adeguamento ISTAT è passato ad € 2,11/km e con il rinnovo contrattuale dal 01/02/2024 è pari ad € 2,32/km + iva.

Inoltre, per gli investimenti il gestore ha provveduto (entro 6 mesi dall'aggiudicazione) all'acquisto di 4 nuovi automezzi in classe ambientale Euro 6.

Con la strutturazione del servizio integrato oggi il Comune di Terranuova Bracciolini mette a disposizione

di cittadini, studenti e turisti un servizio di pubblica mobilità che collega le 11 frazioni al capoluogo e non solo (ad esempio viene garantito il collegamento con l'ospedale del Valdarno). Nel periodo di apertura delle scuole (indicativamente dal 15/09 al 10/06) le linee sono programmate per garantire il raggiungimento dell'unico Istituto Comprensivo del Comune a cui sono iscritti quasi 1000 studenti (dalla scuola dell'infanzia alle scuole medie). Si tratta di fatto di un così detto servizio di trasporto scolastico a porte aperte, che si pone l'ampia finalità di garantire in tutto il territorio il trasporto scolastico, ma anche di fornire un servizio quotidiano alle frazioni più isolate. Il servizio è infatti disponibile, in formato ridotto, anche nei giorni festivi e durante i periodi dell'anno in cui le scuole sono chiuse.

L'utilizzo dell'autobus, da parte dei cittadini, è vincolato dall'acquisto di biglietto (in gestione all'affidatario) o abbonamento (in gestione all'affidatario e al comune per i fruitori dei servizi scolastici). I prezzi e le agevolazioni rispecchiano il sistema tariffario unico regionale e sono direttamente incassati dal gestore, mentre per gli studenti dell'Istituto Comprensivo le tariffe sono determinate annualmente con delibera di giunta e allegate al bilancio triennale (nello specifico sono previste agevolazioni progressive in base al valore Isee ed in base alla frequenza di utilizzo del servizio: una sola tratta o due tratte giornaliere). Le tariffe sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.

La tariffa mensile per gli studenti (9 mensilità annuali) a partire dal 1° settembre 2024 è pari ad € 40,00 per chi usufruisce sia dell'andata che del ritorno e di € 29,00 per chi fruisce solo di una tratta:

È prevista una esenzione del servizio per gli studenti con certificazione di disabilità grave ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3.

FASCIA ISEE	1° FIGLIO Tariffa intera e ridotta per singola tratta		ULTERIORI FIGLI Tariffa intera e ridotta per singola tratta	
DA 0 A 5.000,00=	€ 13,00	€ 9,50	€ 0,00	€ 0,00
DA 5.001,00= A 8.000,00=	€ 18,00	€ 13,50	€ 7,50	€ 5,50
DA 8.001,00= A 12.000,00=	€ 23,50	€ 17,50	€ 13,00	€ 9,50
DA 12.001,00 = A 15.000,00=	€ 34,00	€ 25,00	€ 21,50	€ 16,00
DA 15.001,00= A 20.000,0=	€ 40,00	€ 29,00	€ 34,00	€ 25,00
OLTRE 20.000,00= Tariffa intera	€ 40,00	€ 29,00	€ 40,00	€ 29,00
GLI IMPORTI DELLE SUDETTE TARIFFE SONO COMPRESIVE IVA 10%				
LA TARIFFA MENSILE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E' PARI AD € 40,00 MENSILI.				
PER CHI E' ISCRITTO AD UNA SOLA TRATTA ANDATA O RITORNO LA TARIFFA AMMONTA AD € 29,00 MENSILI. GLI IMPORTI DELLE TARIFFE RIDOTTE IN BASE ALL'ISEE, VERRANNO ABBATTUTE COME PREVISTO NELLO SCHEMA				

Il servizio attualmente erogato, come già specificato nelle relazioni di ricognizione periodica prodotte a dicembre 2023 e 2024 ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 201/2022 e pubblicate sul sito ANAC, in questi anni è stato corrisposto senza interruzione a tutti i richiedenti senza la creazione di liste di attesa o limiti di accesso. Nonostante la vastità del territorio comunale che si estende per 86 km² e composto da 11 frazioni, le linee di percorrenza e le fermate vengono rimodulate ogni anno nel mese di agosto in modo da raggiungere ogni richiedente il servizio di trasporto scolastico.

Su tutte le tratte per la scuola dell'infanzia viene garantito un servizio di accompagnamento che è stato subappaltato dal gestore ad apposita cooperativa che si occupa di servizi alla persona in modo da poter fornire su richiesta del Comune anche un accompagnatore in caso di minori con disabilità o da intervenire per un controllo specifico in caso di problematiche presenti sulle linee, dovute anche a comportamenti scorretti da parte degli studenti. Sul sito istituzionale dell'ente è aggiornata una sezione "ufficio servizi Educativi e scolastici" che consente alle famiglie di prendere visione delle tariffe in vigore, dei percorsi e delle fermate di tutte le linee, del regolamento di accesso e gestione del servizio (approvato con Del. Consiglio n. 18 del 25/03/2021) e della carta del servizio. Inoltre dalla stessa sezione è possibile procedere all'iscrizione online al servizio di trasporto scolastico e procedere al pagamento del dovuto.

Come indicato all'art. 13 del regolamento Comunale "I reclami e/o le segnalazioni degli utenti sul servizio offerto devono essere inoltrati all'Ufficio Istruzione del Comune in forma scritta, anche tramite posta elettronica. L'ufficio segnalerà le eventuali disfunzioni al soggetto gestore/concessionario del servizio, che

provvederà ad adottare le opportune misure correttive e/o fornire i giustificativi, in mancanza dei quali saranno applicate le misure sanzionatorie previste dal Contratto di servizio. Dell'esito delle segnalazioni ne verrà data comunicazione entro 30 giorni dalla loro presentazione all'utenza".

L'organizzazione, pertanto, dell'attuale servizio (per l'anno scolastico 2025/2026) si evince dal Piano di esercizio (allegato alla presente relazione) oggetto di esternalizzazione da cui emerge una percorrenza annuale complessiva di Km 132.829,07. Si specifica che una parte del servizio è riservata al trasporto scolastico ed è indicato nella colonna codice corsa.

Le percorrenze indicate nel piano di esercizio sono calcolate con partenza/arrivo dall'autostazione di Terranuova Bracciolini sita in Via S. Tito, 16 e/o dalle fermate più prossime ai plessi scolastici (Piazzale Prospero Prosperi per la primaria e secondaria, piazzetta interna plesso per la scuola infanzia).

Il Comune prima dell'avvio del nuovo anno scolastico provvede alla comunicazione al gestore del piano di trasporto programmato sulla base delle iscrizioni al servizio pervenute entro i termini stabiliti dall'ufficio istruzione comunale e dei servizi di mobilità debole da mettere a disposizione dei cittadini.

Le modifiche anche nel nuovo contratto dovranno essere tali da rientrare nel quinto d'obbligo e da non implicare variazioni sui fattori produttivi aziendali quali il numero di addetti e di mezzi in servizio.

Ricordando che la Regione Toscana, con l'avvio del servizio con il nuovo concessionario Autolinee Toscane avvenuto il 1 novembre 2021, ha sottoscritto un contratto della durata di 11 anni che si poggia su un nuovo modello di governance, caratterizzato dall'esercizio associato delle funzioni tra Regione e Enti Locali.

Nell'ambito territoriale aretino la suddivisione tra la rete TPL su gomma di servizi strutturali extraurbani, inclusi nel contratto regionale, la cui programmazione è affidata alla provincia di Arezzo e le reti TPL su gomma di Rete Debole, di gestione comunale, garantisce un servizio capillare. Ogni rete Debole si collega alla rete Strutturale regionale. I collegamenti comunali più capillari su un territorio con numerose frazioni, sono garantiti da una programmazione del servizio di Trasporto Scolastico che risente delle esigenze di spostamento casa-scuola degli studenti in età scolare dell'obbligo o dell'infanzia. L'esperienza di efficientamento dunque tra servizi TPL e servizio di Trasporto Scolastico nasce dall'opportunità, sulle stesse tratte, di unificare il servizio di pubblica mobilità, trasportando insieme passeggeri che hanno necessità di spostamento comuni per tratta, ma distinte per esigenze.

La progettazione unificata della rete dei servizi è oramai considerata un servizio stabile e un punto di riferimento chiaro per tutta la popolazione. Essa articolata su base comunale per la necessità di una rendicontazione contabile delle percorrenze in fase di gestione, in quanto oggetto di cofinanziamento regionale.

A seguito di nota integrativa dell'Autorità di Regolazione del Trasporto Pubblico acquisita ns prot. 6379 del 19/03/2026 si precisa:

I servizi oggetto di affidamento ad Autolinee Toscane sono, potenzialmente, di doppia tipologia: TPL e Scolastico riservato. Annualmente l'Ufficio Scuola comunale analizza le domande di iscrizione al trasporto scolastico in termini di origine/destinazione, orari di ingresso/uscita scolastici, numero di domande, tali dati vengono messi in relazione alle capacità e dimensioni del parco mezzi disponibile, oltre alle caratteristiche della viabilità da percorrere. Da tale studio ne consegue un'annuale riprogrammazione della quasi totalità dei servizi di mobilità pubblica comunale, ne fanno eccezione solo i servizi di trasporto dei giorni festivi e quelli dedicati al raggiungimento del mercato settimanale che dunque restano immutati di anno in anno. La riprogrammazione annuale consente un continuo e costante efficientamento dovuto alla totale integrazione tra servizi TPL e trasporto scolastico. Capita però che per peculiari frazioni/zone, collegate con viabilità di ridotte dimensioni o con limitazioni di lunghezza/massa per i veicoli in transito, le domande di trasporto scolastico siano cospicue a tal punto da non poter essere contenute tutte in un mezzo TPL ma essere invece contenibili in un mezzo scuolabus. A parità di dimensioni dei mezzi TPL e Scuolabus, i sedili dello scuolabus che sono di ridotte dimensioni, consentono una capacità maggiore di passeggeri. Stessa situazione riguarda la massa delle due tipologie di mezzi. Ecco dunque il chiarimento per la potenziale necessità di una doppia tipologia di servizi da affidare al Gestore. L'EA già in precedenza ha valutato la convenienza di distinguere in contratti distinti i servizi, concludendone la

valutazione con esito negativo, vista la variabilità delle necessità che si palesano di anno in anno. Il servizio di trasporto riservato, nel trascorrere delle riprogrammazioni annuali, ancorché già residuale rispetto alla totalità dei servizi, si è sempre più ridotto nel corso degli anni. Tale conversione verso il TPL, perfino di servizi di trasporto in precedenza dedicati ad alunni della scuola dell'infanzia, ha riguardato sia la crescente richiesta di mobilità (si parla sempre di un numero di domande ridotte per cui appunto il termine "rete debole") anche in orari cd di morbida, sia la migrazione delle famiglie da una zona all'altra del territorio comunale, generalmente con migliore viabilità. Il Programma di esercizio allegato alla RDA è quello esercitato da settembre 2025 ad agosto 2026, e le percorrenze programmate per i servizi scolastici riservati sono limitati ad una sola linea per questioni di limitazioni di massa contro necessità di capacità elevate, esse ammontano al 21% della totalità dei servizi programmati.

Prima del 2018 i servizi di trasporto esternalizzati dall'EA, ancorché affidati tramite Bando a doppio oggetto nel medesimo CdS, erano distinti tra TPL e Trasporto Scuolabus in quanto l'allora Gestore provvedeva anche al servizio di accompagnamento a bordo. Da ciò ne conseguiva infatti un corrispettivo a km differente tra i due servizi. Dal 2018 in poi, orientandosi appunto verso la completa integrazione tra le due tipologie di servizi, investendo in collaborazioni professionali per la riprogrammazione efficientata di anno in anno, ricevendone apprezzamento dai cittadini, dall'istituzione scolastica e ricavandone anche cofinanziamenti appositamente disposti dalla Regione Toscana, l'EA ha sicuramente ogni convenienza ad esternalizzare la totalità di tali servizi in un unico CdS.

COVERAGE RATIO

L'EA intende affidare i servizi in regime di net cost o gross cost non sulla distinzione tra TPL e servizio scolastico in quanto essi sono complessivamente integrati tra loro. La distinzione della "destinazione dei ricavi" riguarda invece la tipologia di utenza che fruisce dei servizi. Sarà infatti l'EA ad incassare i ricavi (ai prezzi e agevolazioni riportati nella RdA pag. 8 § B.1) derivanti dalla fruizione dei servizi da parte degli studenti iscritti al trasporto (indistintamente se TPL o le eventuali corse residuali di trasporto scolastico riservato) delle scuole comunali/paritarie dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, mentre i titoli di viaggio venduti direttamente da Autolinee Toscane tramite la propria rete di vendita a tutti gli altri utenti (studenti delle scuole superiori, cittadini, turisti, ecc.) saranno incassati come ricavi da traffico dal gestore. Data la scarsa affluenza di utenti differenti dagli studenti comunali abbonati sopra elencati, in quanto trattasi appunto di "rete a domanda debole", il valore di coverage ratio indicato nel PEFS è quello correttamente stimato ancorché aggiornato secondo gli incrementi tariffari previsti nel CdS di ATO regionale, a cui anche questi servizi si riferiscono.

L'EA con la progettazione proposta intende garantire su tutto il suo territorio la presenza di un servizio di mobilità pubblica anche se sotto utilizzato per incentivare il popolamento delle famiglie con figli nelle frazioni e ridurre l'isolamento delle persone più fragili. La sottoscrizione di un unico contratto e la piena integrazione di mobilità collettiva su tutto il territorio produce una razionalizzazione del Piano di Esercizio annuale.

A completamento delle informazioni si precisa che i ricavi incassati dal Comune nell'ultimo triennio secondo le tariffe e le agevolazioni stabilite annualmente dalla Giunta Comunale sono stati di € 52.925 per l'anno 2023 (per un numero di studenti abbonati delle scuole infanzia/primaria/secondari di primo grado n. 208), € 57.998 per l'anno 2024 (per un numero di studenti abbonati delle scuole infanzia/primaria/secondari di primo grado pari a n. 205) e € 59.400 per l'anno 2025 (per un numero di studenti abbonati delle scuole infanzia/primaria/secondari di primo grado n. 206).

B. 2 – Obblighi di servizio pubblico

L'obbligo di servizio pubblico è l'obbligo definito o individuato da un'autorità competente al fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso.

Nel sistema del Regolamento europeo, in presenza di obblighi di servizio pubblico l'autorità competente può dunque accordare l'attribuzione di diritti di esclusiva e/o di compensazione economica.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la loro funzione è quella di garantire che i servizi di trasporto pubblico siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe accessibili a prescindere dal grado di redditività economica degli utenti (parità ed universalità).

Rispetto all'affidamento oggetto della presente relazione gli obblighi di servizio sono i seguenti:

piano di esercizio da svolgere

Il Concessionario dovrà eseguire il servizio secondo il programma di esercizio contrattualizzato (percorsi, orari, periodicità).

Le regole regionali per i servizi deboli

Si rimanda a quanto indicato precedentemente rispetto al quadro di regolazione regionale di cui alla sezione "A". Si evidenziano qui le previsioni della DGR n. 391 del 12/05/2014 definite come condizione per l'attribuzione delle risorse minime da parte della Regione per la realizzazione dei servizi in aree a domanda debole da realizzarsi al di fuori del lotto unico regionale:

- obbligo di adesione al sistema tariffario regionale applicando le tariffe ivi stabilite e di vendita di titoli integrati per ogni relazione servita dal trasporto pubblico per la Regione Toscana;
- obbligo di accettare a bordo dei propri mezzi utenti con titolo di viaggio valido emesso dal gestore unico regionale per la relazione servita;
- obbligo di accettare come criterio di riparto fra vettori, per i titoli del sistema tariffario regionale, quello della tratta utilizzata per ciascun vettore sulla base di specifiche indagini campionarie da realizzarsi in accordo fra vettori o, in assenza, su disposizione della Regione Toscana;
- obbligo di adesione al complesso degli obblighi informativi per l'Osservatorio Regionale per la Mobilità nonché per l'Osservatorio Nazionale Trasporti con i requisiti specifici rivolti alla gestione delle reti deboli.

Il sistema tariffario da applicare

Il sistema tariffario da applicare sarà il sistema tariffario regionale, oltre per quanto di competenza. L'applicazione della tariffa per gli abbonamenti degli studenti delle scuole dell'obbligo sarà di competenza del comune.

Universalità

Il servizio è garantito su tutto il territorio comunale e intercomunale ai medesimi standard qualitativi.

Continuità

Non è prevista alcuna interruzione di servizio al momento dell'entrata in vigore del contratto; disponibilità immediata di tutti i mezzi tecnici-operativi e organizzativi per assicurare la gestione del servizio a partire dalla data di inizio dell'affidamento; continuità del servizio durante tutto l'anno; continuità e regolarità dei servizi avvalendosi di una struttura organizzativa che consente di monitorare lo svolgimento regolare delle azioni programmate.

Qualità

Più alto standard nello svolgimento dei servizi con l'introduzione di prestazioni aggiuntive e modalità di realizzazione dei servizi più adeguate alle esigenze del Comune. Il concessionario persegue l'obiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

Monitoraggio e controllo

Il controllo sullo svolgimento del servizio potrà essere svolto dall'ente innanzitutto verificando il rispetto degli obblighi contrattuali attraverso la verifica della reportistica e monitorando il grado di soddisfazione da parte dell'utenza attraverso le eventuali segnalazioni ricevute.

Il concessionario si dovrà impegnare a dare riscontro alle segnalazioni e proposte dell'utente garantendo risposte chiare e tempestive. Le valutazioni fornite dai clienti e dalle associazioni di categoria potranno essere utilizzate per la verifica periodica della qualità del servizio.

SEZIONE C - MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA - MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA, VALORE DELL'APPALTO

L'art. 5 del Regolamento CE 1370/2007 delinea tre modalità di affidamento: procedura di gara, "in house providing" o affidamento diretto, nel rispetto di specifici vincoli.

Il D.lgs. 422/1997 all'art.18, comma 2 con *"lo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale"* prevede *"il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio"*.

L'art. 61 della Legge n. 99/2009 "ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale" precisa *"al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'art. 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6 e all'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del consiglio, del 23 ottobre 2007. Alle società, che in Italia o all'estero, risultino aggiudicatrici di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del predetto regolamento (CE)n. 1370/2007 non si applicano l'esclusione di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), del cedreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422"*.

Il D.lgs 36/2023, all'art. 149 chiarisce che *"sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice le concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 e le concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007"*.

L'Amministrazione comunale, per continuare a garantire un servizio di trasporto pubblico locale, integrato ed efficientato con il servizio di trasporto scolastico, quale è quello attuale, intende affidare il Contratto di Servizio:

- tramite affidamento diretto in concessione in applicazione delle norme inerenti alle concessioni aventi ad oggetto servizi di trasporto pubblico di passeggeri stante il valore annuo medio stimato sia in termini economici che di chilometrici percorsi inferiore ai parametri previsti dall'art. 5 paragrafo 4 del sopra citato Regolamento europeo n. 1370/2007;
- dopo una lunga esperienza di gestione integrata del servizio e quindi della acquisita consapevolezza delle necessità delle percorrenze e delle reali remunerazioni derivanti dagli abbonamenti del trasporto scolastico e dei singoli biglietti per chi usufruisce del servizio "porte aperte";
- l'Amministrazione intende applicare il modello di remunerazione Gross Cost (Costo Lordo) per il servizio di trasporto scolastico, stabilendo con il concessionario un corrispettivo euro/km che copre l'intero costo del servizio. Il concessionario si assumerà il rischio legato ai costi di esercizio (rischio industriale) e rispetto a tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi ed incasserà i ricavi da traffico della rete debole.
- la gestione degli abbonamenti del servizio scolastico rimane in capo all'Amministrazione Comunale. Nel piano economico, pertanto, questi ricavi non saranno decurtati dal corrispettivo dovuto al concessionario.

Per il servizio di trasporto pubblico locale, si ritiene che il gestore/concessionario avrà l'onere di gestire la rete di vendita, assicurare migliori performance dei canali di vendita (es. acquisto a bordo con carte bancarie), effettuare controlli sull'evasione tariffaria

Questo modello dovrebbe incentivare il gestore ad essere efficiente nella gestione dei costi ma anche nel promuovere il servizio (attraverso strategie di marketing, miglioramento della qualità del servizio per attrarre più passeggeri) visto che i ricavi del traffico possono rappresentargli una maggiore entrata.

Considerato che l'ente intendere procedere ad una concessione diretta dei servizi di cui trattasi ai sensi dell'art. 5, comma 4 del regolamento (CE) n. 1370/2007, il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo a km più basso, a seguito di trattativa privata con l'operatore economico individuato chiamato a rimettere il miglior prezzo.

La scelta di una gestione diretta in modalità Gross cost per il servizio di trasporto scolastico, deriva anche dalla considerazione che negli ultimi anni il settore, come del resto altri settori di servizi pubblici, ha assistito ad una contrazione di risorse pubbliche e ad un aumento dei costi generali di gestione che hanno comportato sia incrementi tariffari che riduzione dei servizi, minandone la competitività rispetto alle altre modalità di trasporto e rischiando di compromettere un adeguato servizio minimo nei territori a domanda debole.

Con riferimento alla capacità di investimento, al fine di favorire un'evoluzione strutturale per ricondurre l'età media dei mezzi a standard adeguati agli obiettivi nazionali e regionali e nel contempo introdurre le necessarie tecnologie utili a migliorare il servizio erogato e la capacità di monitoraggio e riprogrammazione, la concessione potrà stimolare l'operatore verso un programma di investimento che, all'interno della durata prevista per il Contratto di Servizio, consenta il migliore bilanciamento fra oneri finanziari per l'investimento e corrispettivi annuali.

Ai fini della quantificazione del valore dell'appalto, tenuto conto che il corrispettivo per i servizi di trasporto pubblico è stimato in €/km 2,55 oltre IVA (quale costo attuale del servizio) e in base ai km previsti nell'attuale piano di esercizio (pari a 133.000 arrotondati per eccesso per poter rispondere a necessità maggiori dall'attuale servizio – come introduzione di nuove linee a seguito di nuove richieste da parte di studenti) otteniamo un valore complessivo della concessione comprensivo di iva di legge del 10%, per tutta la durata dello stesso, a partire dal 01.08.2026 fino al 31.08.2034 comprensivo di opzione di rinnovo di ulteriori 24 mesi è pari a € 3.178.427,00. IL valore totale è calcolato ai sensi dell'art. 14 del D. lgs. 36/2023 e s.m.i. e prevedendo un aumento legato all'inflazione pari all'1,53% annuo a partire dal secondo anno e per tutto il periodo del piano.

Si precisa che il tasso di inflazione è quello indicato dalla regione con le delibere n. 517/2023 e 524/2023 per la rimodulazione del cofinanziamento da erogare agli enti che hanno progettato ed attuato il servizio di Rete Debole.

Si indica nella tabella il dettaglio (*):

Costo euro/Km	anno 2026	anno 2027 con applicazione inflazione 1,53%	anno 2028 con applicazione inflazione 1,53%	anno 2029 con applicazione inflazione 1,53%	anno 2030 con applicazione inflazione 1,53%	anno 2031 con applicazione inflazione 1,53%	anno 2032 con applicazione inflazione 1,53%	anno 2033 con applicazione inflazione 1,53%	anno 2034 con applicazione inflazione 1,53%
Km133.000 annui									
costo euro/Km 2,55+ iva al 10%	€ 2,80	€ 2,848	€ 2,891	€ 2,936	€ 2,981	€ 3,026	€ 3,073	€ 3,120	€ 3,167
Di cui cofinanziamento Regione Toscana comprensivo dell'integrazione di 0,15€/km per rinnovo mezzi	40.000,00€	113.883,00€	113.883,00€	113.883,00€	113.883,00€	113.883,00€	113.883,00€	113.883,00€	75.922,00€
Di cui Entrate da abbonamenti servizio scolastico	20.000,00€	60.000,00€	60.000,00€	60.000,00€	60.000,00€	60.000,00€	60.000,00€	60.000,00€	40.000,00€
Risorse comunali	97.403,00€	204.901,00€	210.620,00€	216.605,00€	222.590,00€	228.575,00€	234.826,00€	241.077,00€	128.727,00€
previsione costo annuo	€ 157.403	€ 378.784	€384.503	€ 390.488	€ 396.473	€ 402.458	€ 408.709	€414.960	€ 244.649
totale costo appalto comprensivo di iva al 10% e dell'opzione di rinnovo € 3.178.427,00									

(*) La revisione prezzi di cui all'art. 60 del Codice è stata così calcolata alla luce dell'evidenza che non sono

ancora state pubblicate le tabelle e le metodologie di calcolo di rivalutazione del prezzo sul portale ISTAT ai sensi del medesimo art. 60, comma 3, lett. b).

C.1 - Progettazione delle reti e dei programmi di esercizio

L'attività di progettazione delle reti e dei programmi di esercizio è svolta dall'Ente appaltante con affidamento a soggetto esterno con procedura di selezione sotto soglia prevista dal codice dei contratti D.lgs 36/2023.

Il mantenimento da parte del Comune della pianificazione del piano di esercizio ci consente di mantenere il potere di governance sui servizi rientranti nel contratto e di variare i percorsi e gli orari in relazione agli effettivi bisogni della collettività senza necessariamente essere legati a motivazioni di ordine economico e di corrispettivo, mantenendo in ogni caso invariate le risorse in termini di autobus e conducenti necessari alla copertura del servizio. Il servizio, infatti, viene così efficientato annualmente in base alle reali necessità dei cittadini. Nel contratto di servizio saranno indicati gli obiettivi di miglioramento del servizio stesso, che siano funzionali al perseguimento di obiettivi strategici dell'amministrazione in termini di pubblica utilità per la gestione integrata della mobilità, nell'ottica di massimizzare i benefici per i cittadini e per l'intera collettività.

Le motivazioni che ruotano intorno alla scelta del ricorso a soggetto esterno tengono conto degli obiettivi di universalità e socialità, di economicità e qualità del servizio, nonché, in via complessiva, di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

C.2- Durata del contratto di servizio

Per quanto riguarda la durata della concessione, tenuto conto del contesto regionale che prevede un contratto gestito dalla Regione Toscana per la rete forte regionale e della disponibilità del co-finanziamento regionale sopra richiamato con durata fino al 31 ottobre 2032 si ritiene di prevedere un periodo contrattuale con scadenza allineata a questo contratto.

Il contratto di servizio avrà durata pari a **73 mesi**, ipotizzando l'avvio del servizio dal 01/08/2026 e il termine il 31/08/2032, in conformità all'art. 4, comma 3, del regolamento 1370/2007, con facoltà di proroga sino ad un massimo di 24 mesi, ai sensi dell'art. 4, par. 4 del regolamento medesimo. L'arco temporale di affidamento, infatti, è determinato per consentire lo sviluppo della dinamica di progressivo miglioramento del servizio e per poter sfruttare al meglio le economie di scala e le efficienze generate dagli investimenti.

Sulla base di quanto previsto dall'Annesso 2 alla ex Delibera ART 154/2019 sarà redatto lo schema contrattuale, corredato dalla Matrice dei rischi (Art. 12) definita secondo i criteri di cui all'Annesso 4 della medesima Delibera ART, tale da assicurare l'allocazione sul gestore del rischio operativo durante la gestione del servizio.

SEZIONED- ESITI DELLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

Il Comune di Terranuova Bracciolini **ha approvato con Determinazione n. 2786 del 13.11.2025** il documento di consultazione finalizzato all'avvio della Consultazione pubblica di cui alla Misura 4 dell'Allegato A alla Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 154/2019 e s.m.i ed ha avviato la consultazione con pubblicazione dell'avviso e del documento sul sito dell'Ente al link

<https://comune.terranuova-bracciolini.ar.it/documenti/3494119/trasporto-pubblico-locale>

in data 14/11/2025 e con termine della procedura in data 24/11/2025.

Parallelamente alla pubblicazione sul sito istituzionale, la documentazione di cui sopra è stata inviata agli stakeholder individuati (associazioni consumatori, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali).

Alla scadenza del 24/11/2025, ore 13,00 il Comune non ha ricevuto alcuna proposta e/o osservazione né da parte degli stakeholders interpellati, né da parte di altri "soggetti terzi".

D1- Beni strumentali

Materiale rotabile di nuova acquisizione

Con riferimento al piano di esercizio, richiamato in allegato alla presente relazione, è stata effettuata una stima preliminare del fabbisogno di autobus utilizzando il numero di corse attuali, con la quale si prevede un impiego massimo nei medesimi orari di servizio di n. 5 mezzi tutti già in dotazione di Autolinee Toscane.

Materiale rotabile esistente

Dalla ricognizione dei beni effettuata verso l'attuale gestore, come risulta dalla nota inviata (ns prot. 6275 del 20/03/2025) da Autolinee Toscane S.p.A. con sede in Viale del Progresso, n. 6 50032 Borgo San Lorenzo FI) nella quale si precisa che *"Autolinee Toscane mette a disposizione a titolo di proprietà n. 2 mezzi quali scuolabus attualmente impiegati in via esclusiva sul Lotto Debole" [...]" per completezza, si evidenzia che tutti gli altri bus di proprietà di Autolinee Toscane, concessionario del Lotto Unico regionale, sono bus già ricompresi negli elenchi dei beni di cui alla gara del Lotto Unico e del relativo contratto di concessione, necessari per lo svolgimento del servizio TPL nell'ambito del medesimo lotto, in adempimento di precisi obblighi di gara e di contratto".* Si allega il dettaglio dei mezzi.

Beni immobili

Dalla stessa ricognizione dei beni, con riferimento agli immobili si precisa la proprietà di Autolinee Toscane di un deposito sito nel comune quale però bene essenziale del Lotto Unico regionale. Il deposito è a servizio anche di tutti i mezzi destinati al servizio di rete debole e scolastico del Comune di Terranuova B.ni.

Autolinee è proprietaria anche di un immobile sito sempre nel centro del Comune utilizzato quale sala autisti, biglietteria aziendale e per lo svolgimento del servizio regionale.

Nel caso della presente trattazione, si ritiene, che il numero degli autobus necessari e messi sino ad oggi a disposizione del servizio siano sufficienti a ricoprire le varie esigenze anche in caso di mal funzionamento di un mezzo e necessità di una sostituzione.

Beni mobili

Dalla ricognizione dei beni effettuata non vengono segnalati beni mobili.

Altri beni

In questa categoria di beni sono state considerate le sole paline di fermata promiscue. Si rinvia per le specifiche all'atto ricognitivo allegato alla presente relazione.

SEZIONE E- PERSONALE PREPOSTO ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'EA, sulla base del Programma di Esercizio (PDE) definito, ha ipotizzato il numero di addetti che l'IA dovrebbe garantire per l'esercizio del servizio:

Addetti alla guida: 5

Personale non viaggiante amministrativo: 1

Responsabili: 1

Requisiti di idoneità professionale:

- o iscrizione per attività inerente all'oggetto della gara al registro delle imprese della C.C.I.A.A. ovvero per operatori esteri, nel corrispondente registro professionale dello stato in cui hanno sede legale (art. 100, comma 3, del D.lgs. 36/2023);
- o abilitazione alla professione di autotrasportatore su strada di viaggiatori ai sensi del D.lgs. n. 22 dicembre 2000, n. 395;
- o iscrizione al R.E.N. di cui al Regolamento CE - 21/10/2009 - n. 1071 – per lo svolgimento di attività di trasportatore su strada.

SEZIONE F- OBIETTIVI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Gli obiettivi generali che l'EA si pone con il contratto di servizio sono principalmente i seguenti:

1. determinare condizioni che permettono il governo ed il monitoraggio dei servizi, con prevalente interesse locale, sul territorio;
2. migliorare la qualità complessiva del servizio, sia relativamente al parco mezzi circolante che all'adeguatezza dell'offerta rispetto alle esigenze della domanda locale.
3. migliorare le condizioni di offerta e di accessibilità ai servizi per l'utenza scolastica e turistica locale.
4. gli obiettivi contrattuali sono misurati tramite appositi KPI, corrispondenti sostanzialmente al set

individuato nell'Annesso 7 della Delibera ART n. 64/2024.

F1-Definizione delle condizioni di qualità del servizio

I riferimenti rispetto agli standard di qualità sono quelli della delibera ART n.154/2019 e s.m.i., e il Regolamento regionale 03 gennaio 2005, n. 9/R e sue successive modificazioni che stabilisce gli obblighi a cui devono attenersi, a tutela dell'utenza, i soggetti gestori dei servizi.

Con l'affidamento in oggetto l'Amministrazione comunale intende perseguire obiettivi di miglioramento complessivo della gestione dei servizi affidati e dei parametri di qualità garantiti all'utenza. Si prevede pertanto di individuare nel contratto di servizio oggetto della presente procedura i fattori della qualità indicati dall'ART nelle Condizioni Minime di Qualità. Analogamente, per quanto attiene ai livelli degli indicatori, le modalità di rilevazione e le relative penali, l'Amministrazione procederà a disciplinare la materia nel contratto di servizio e nei relativi allegati, in conformità alle richiamate Delibere ART n.154/2019 e n. 64/2024.

Nei documenti di concessione si provvederà a definire in modo puntuale il contenuto delle condizioni di qualità del servizio; tuttavia, di seguito si riportano i livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi già individuati in relazione ai fattori di qualità elencati di seguito:

a) Disponibilità servizi di trasporto (e offerta di posti) adeguata alla domanda di mobilità dei cittadini: l'offerta dei posti sarà definita a partire dal Programma di esercizio tenendo conto dell'evoluzione della domanda nel corso del contratto e della disponibilità del materiale rotabile nonché delle risorse disponibili. La condizione di qualità è garantita dall'impiego di materiale rotabile con posti offerti coincidenti o superiori rispetto a quanto specificato nel Contratto di Servizio.

b) Affidabilità e puntualità del servizio: in conformità alle misure regolatorie, la puntualità del servizio è misurata dal rispetto dell'orario programmato di arrivo alle fermate di destinazione ovvero ad alcune fermate espressamente individuate, misurata in termini di corse in orario;

c) Informazioni all'utenza: Le condizioni minime di informazione nella fase precedente il viaggio e durante il viaggio sono garantite attraverso la pubblicazione e diffusione delle informazioni, distinte per canale di comunicazione e tipologia; potenziamento del flusso informativo per i servizi specifici del comune di Terranuova B.ni;

d) Trasparenza: al fine di garantire condizioni minime di trasparenza nelle modalità di erogazione dei servizi, l'Ente affidante provvederà alla pubblicazione sul portale web le seguenti informazioni e documenti:

1. contratto di servizio
2. programma di esercizio
3. carta di qualità in vigore
4. principali indicatori gestionali individuati nel Contratto di Servizio

e) accessibilità commerciale: le condizioni minima di qualità relative all'accessibilità commerciale saranno garantite attraverso l'obbligo di:

1. Dotazione adeguata di canali di vendita su tutta la rete;
2. Dovrà essere previsto almeno un canale di vendita a bordo;

f) Pulizia dei mezzi: la conformità degli interventi di pulizia misurata dai seguenti indicatori:

1. Esecuzione cicli di pulizia programmati sul materiale rotabile;
2. Conformità cicli di pulizia eseguiti sul materiale rotabile.

g) Accessibilità dei mezzi e delle infrastrutture al pubblico (con particolare riferimento a persone con mobilità ridotta -PMR): le condizioni di qualità saranno definite mediante apposito indicatore dato dal numero di mezzi accessibili alle PMR;

f) Sicurezza del viaggio e del viaggiatore, personale e patrimoniale: le condizioni minime di qualità saranno garantite attraverso l'obbligo di adozione di un "Piano Operativo di sicurezza e controlloria" previsto ai sensi della Delibera ART n. 154/2019 (Prospetto 2, punto 3, dell'Annesso 2 all'Atto di Regolazione)

g) servizio di tracciamento satellitare degli automezzi accessibile all'utenza attraverso una app.

Al fine di garantire il rispetto delle Condizioni Minime di Qualità individuate e l'applicazione del sistema di

penali, il Contratto di servizio stabilisce obblighi di monitoraggio e rendicontazione a carico del concessionario, nonché le modalità di accertamento e verifica delle prestazioni di propria responsabilità, secondo criteri che garantiscano l'efficacia-efficienza delle soluzioni adottate, la massima trasparenza e accessibilità dei dati e dei risultati da parte degli stakeholder e la loro regolare pubblicazione e condivisione. Le condizioni minime di qualità del servizio garantite dall'affidatario non possono essere superiori al livello e alla definizione delle condizioni minime di qualità richieste dal contratto per la gestione del servizio di TPL nel Lotto Unico Regionale e sono comunque specificate nell'Allegato 7 "Condizioni Minime di Qualità".

SEZIONE G – CRITERI ADOTTATI PER LA STESURA DEL “PEF” SIMULATO Vedi “Allegato 5”

La redazione del Piano Economico Finanziario simulato (PEFs), nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Delibera ART n. 154/2019, nonché di quanto previsto dalla normativa comunitaria (regolamento (CE) n.1370/2007) nazionale (decreto legislativo n. 422/1997), consente di definire il valore del corrispettivo dei servizi di TPL.

Il PEFs è stato elaborato, considerando un orizzonte temporale di 8 anni, ovvero dal 01/02/2025 fino al termine dell'appalto previsto il 31/08/2034, tenendo conto di un tasso di inflazione (programmato) annuale pari a 1,53%, applicato ai costi operativi.

Per la costruzione del PEFs sono utilizzati i parametri, indici e tassi ricavati dalle normative vigenti o, comunque, dai criteri indicati nell'Annesso 5 alla Delibera ART n.154/2019 del 28 novembre 2019. Il PEFs è necessario ai fini della definizione/valutazione della congruità della base d'asta tramite:

- Il calcolo del Valore Attuale Netto (di seguito VAN) dei corrispettivi;
- La definizione delle entrate e delle uscite previste per ciascun anno di durata dell'affidamento,
- Il calcolo della differenza fra le entrate, il totale dei costi ammissibili, incluso la remunerazione del capitale investito;
- L'utilizzo del Weighted Average Cost of Capital (di seguito WACC) determinato dall'ART, il cui valore è impiegato sia per la determinazione del costo opportunità del capitale investito di ciascun anno, sia come Tasso Interno di Rendimento (T.I.R.) per il calcolo del VAN dei corrispettivi.

Tramite il PEFs, l'Amministrazione determina per il Servizio TPL, oggetto della presente gara, il corrispettivo chilometrico ricavato per differenza fra la sommatoria dei ricavi e dei costi totali ammissibili stimati incluso la remunerazione del capitale e rapportato al budget chilometrico da esercire.

G.1 - Considerazione sul calcolo dei costi standard di produzione Vedi “Allegato 5”

La normativa (DM 157/2018, Dlgs 50/2017) prevede che i costi standard di produzione siano utilizzati come elemento di riferimento per il calcolo del corrispettivo tenendo conto delle specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali.

Si ritiene che il particolare contesto dell'appalto oggetto della Relazione non permetta l'applicazione tout court della formula riportata nel DM 157/2018, risultato di una regressione statistica sui casi aziendali riportati nell'Osservatorio Nazionale.

La dimensione produttiva dei servizi oggetto di appalto non è assolutamente confrontabile con i casi presi in esame dal DM 157/2018 e l'applicazione della formula porterebbe a risultati di costo/km non adeguati al contesto.

Si è pertanto fatto riferimento ad un approccio bottom up per il calcolo dei costi standard determinando il costo in maniera analitica a partire da standard produttivi e tecnologici, considerando i principali fattori utilizzati dall'azienda per il suo funzionamento (personale, mezzi, consumi, manutenzione, amministrazione).

Si evidenzia che simile approccio analitico è stato utilizzato dalla Regione Toscana per la documentazione della gara dell'ATO regionale da cui discende l'attuale procedura di gara.

G.2 - Dimensionamento e costo del personale Vedi “Allegato 5”

Per il dimensionamento del personale si è proceduto, in primo luogo, alla definizione della stima del personale di guida tenendo conto del piano di esercizio nonché di parametri standard in termini di numero medio annuo di ore di guida per autista presenti nella letteratura di settore.

Il resto del personale calcolato sulla base di % rapportate al personale di guida secondo quanto previsto dalla letteratura di settore (si è fatto in particolare riferimento ai parametri previsti dalla documentazione della gara per l'ATO unico regionale della Regione Toscana).

Il costo relativo al personale viene calcolato con riferimento ad un costo orario medio del settore.

G.3 – Parco autobus e ammortamenti Vedi “Allegato 5 - PEFs”

Autobus da impiegare per il servizio” Il parco autobus è stato dimensionato attraverso l'individuazione del numero di mezzi contemporaneamente in circolazione durante le ore di maggiore offerta, ovvero durante le c.d. ore di punta.

Dall'analisi attraverso l'indicatore relativo al Massimo Impiego di Veicoli (MIV), emerge la necessità di svolgere il servizio con un numero minimo di autobus pari a 5. A tale stima si prevede di aggiungere le scorte tecniche, nell'ordine di 1 mezzo, portando a stimare in 6 il numero di autobus necessari per la realizzazione dei servizi.

G.4 - Costo del carburante Vedi “Allegato 5”

La stima del costo del carburante, per gli autobus alimentati a gasolio, si basa sull'andamento degli ultimi 3 anni del costo medio annuo sottraendo l'IVA e le accise oggetto di rimborso. Circa i consumi medi sono utilizzati parametri standard tratti dalla letteratura di settore.

G.5 - Costi di manutenzione e ricambi Vedi “Allegato 5”

I costi di manutenzione, al netto del personale, sono definiti sulla base di parametri standard tratti dalla letteratura di settore rivolta ad approfondire il tema del costo standard.

G.6 - Altri costi (tasse, revisioni e polizze assicurative) Vedi “Allegato 5” I costi sono definiti sulla base di parametri standard di mercato.

G.7 - Tasso di remunerazione del capitale investito netto (WACC) Vedi “Allegato 5”

Per il calcolo del riconoscimento all'Impresa Concessionaria, per la prestazione del servizio gravato da OSP durante il periodo di affidamento, del margine di utile ragionevole viene utilizzato il tasso di remunerazione del capitale definito dall'ART attraverso propria Delibera 32/2024.

G.8 - Ricavi Tariffari Vedi “Allegato 5”

Il ricavo tariffario chilometrico utilizzato è basato sui dati del venduto nell'area del comune di Terranuova Bracciolini, sulla base poi di quello che sarà il piano di esercizio. Si è stimato i ricavi connessi all'affidamento oggetto della presente relazione in 4.500 euro oltre IVA per anno.

FANNO PARTE DELLA PRESENTE RELAZIONE QUALI ATTI INTEGRANTI E SOSTANZIALI:

- allegato 1) “Programma di esercizio 2025/2026”
- allegato 2) “Penali”
- allegato 3) “Parco mezzi”
- allegato 4) “Piano di accesso al dato”
- allegato 5) “Piano economico finanziario”
- allegato 6) “Indicatori di Performance -KPI”
- allegato 7) “Matrice dei Rischi”
- allegato 8) “Qualità”
- allegato 9) “Corrispettivo Unitario Chilometrico”
- allegato 10) “Disciplina Tariffaria”

Terranuova Bracciolini, addì 30/06/2026

**LA DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA
DR. SSA MONICA CELLAI**

REP. N. ____/2025 Atti Pubblici

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

- Provincia di Arezzo

L'anno duemilaventisei, addì 1 (uno) del mese di **settembre**, in Terranuova Bracciolini (AR), presso la sede del Comune, piazza della Repubblica, 16, avanti a me **Dott.ssa Ilaria Naldini**, Segretario Generale del predetto Comune e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblico-amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, co. 4, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000, senza assistenza dei testimoni in conformità del disposto dell'art. 48 della Legge n. 89/1913, **sono personalmente presenti i signori:**

- **Dr.ssa Monica Cellai**, domiciliata per la carica presso la sede Comunale in Piazza della Repubblica n. 16 - Terranuova Bracciolini (AR), Dirigente dell'Area 3 "Servizi alla Persona e alle Imprese" e dell'Area 4 "Risorse Finanziarie e Tributi" del Comune di Terranuova Bracciolini per effetto del decreto sindacale n. 10 del 01/04/2025, la quale dichiara di agire esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta; di seguito indicato come Ente concedente (o solamente "comune" o "Ente") - riferimento

PEC

protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it

E

- **Ing. Simone Lusini**, nato a Firenze il 13/07/1971, (C.F. LNSNMN71L13D612P), domiciliato per la carica presso la sede legale della società, il quale interviene al

presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Capo Dipartimento Centro della Società Autolinee Toscane S.p.A, con sede legale in Via del Progresso, 6 - 50032 - Borgo San Lorenzo (FI), capitale sociale Euro 70.970.000,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Firenze al n° 02194050486, (REA FI-476599) codice fiscale e partita IVA 02194050486, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di RATP Dev Italia s.r.l., come da procura notarile del 18/12/2025 REP. N° 66978/13915, giusto certificato C.C.I.A.A. n° 765480656 del 11/06/2026 (**allegato "A" al presente contratto**) - Riferimento PEC autolineetoscane@pec.it (di seguito per brevità denominata anche "affidataria" o "concessionaria");

PREMESSE:

- **CHE** il Comune di Terranuova Bracciolini gestisce un **"servizio di trasporto scolastico a porte aperte e trasporto pubblico locale rete debole"** - CPV Principale: 60112000

(Servizi di trasporto pubblico terrestre - localizzazione: Comune di Terranuova Bracciolini (AR) ITALIA - (NUTS): Arezzo (IT118) con un n° Km. percorrenza annui Previsti 133.000;

- **CHE** con Delibera n. 154 del 28 novembre 2019, integrata dalla delibera n. 64/2024, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha definito le misure regolatorie relative all'affidamento, secondo le diverse modalità ammesse dall'ordinamento, dei servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri su strada e per ferrovia;

- **CHE** il servizio di trasporto pubblico locale, comprendente il servizio scolastico di questo ente di cui al contratto n° di rep. atti pubblici 862 in data 01/02/2019 aveva naturale scadenza il 31/01/2026;
- **CHE** con determina di proroga n° 357 del 30.01.2026 si procedeva ad una proroga all'attuale gestore del servizio fino al 31/07/2026 nelle more della conclusione della nuova procedura di affidamento;
- **CHE** con delibera di C.C. n. 60 del 23.10.2025 si approvava la "RELAZIONE ILLUSTRATIVA ex art. 14 del d. Lgs. 201/2022" con cui tra l'altro questo ente stabiliva di procedere al nuovo affidamento del Servizio di cui trattasi mediante "affidamento diretto in concessione di cui al paragrafo 4, art. 5 del Regolamento UE 1370/2007" e s.m.i. e secondo le disposizioni in materia dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART);
- **CHE** in ottemperanza della procedura prevista da A.R.T. il Comune di Terranuova Bracciolini ha proceduto altresì a:
 - 1)- A pubblicare sul sito della UE l'Avviso di Preinformazione sulla GU/S n° 17/2025 (n° di pubblicazione: 53189-2025, in data 24.01.2025 con codice identificativo be0ca5b8-7f5e-4604-aed0-c17e505300b8 - 01), di cui all'art. 7, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1370/2007);
 - 2. A pubblicare la citata Relazione illustrativa: sia sul sito internet dell'ANAC nella sezione "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica illustrativa" è pubblicata la relazione ex art 14 del

D.lgs. n. 201/2023, sia sul sito dell'ente all'indirizzo URL <https://comune.terranuova-bracciolini.ar.it/documenti/3494119/trasporto-pubblico-locale>;

3. Ai sensi della Misura 4 dell'Allegato A di cui alla Delibera ART n. 154 del 28 novembre 2019: pubblicare sul sito istituzionale dell'ente ed inviare agli Stakeholders più rappresentativi sul territorio un "Avviso finalizzato all'avvio della Consultazione pubblica"; Avviso nei confronti del quale non sono pervenute all'ente controdeduzioni e/o altre proposte di modifica/integrazione"; questo paragrafo scrivere meglio con elenco puntato

- **CHE** a seguito dell'invio della prescritta documentazione di cui sopra ad A.R.T., la stessa Autorità di Regolamentazione Trasporti, con propria Nota acclarata al protocollo dell'ente al n° 6379 in data 19/03/2026, formulava osservazioni in merito alla Relazione di Affidamento e che per effetto di ciò questo ente in accoglimento dei rilievi formulati, comunicava di aver sottoposta la relazione illustrativa medesima ed i relativi allegati tecnici a revisione e trasmetteva ad A.R.T. i seguenti nuovi atti: 1. Nota tecnica controdeduttiva di dettaglio (allegato A) 2. Piano di esercizio 2025/2026 aggiornato in sostituzione di quello precedentemente inviato (Allegato 1); 3. Piano di accesso al dato aggiornato in sostituzione di quello precedentemente inviato (Allegato 4); 4. Piano Economico Finanziario (PEF) aggiornato in sostituzione di quello

precedentemente inviato (Allegati n. 5 - n. 5.1); 5. Indicatori di Qualità e performance (KPI): aggiornato in sostituzione di quello precedentemente inviato (Allegato 6);

- **CHE** con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, si approvavano i nuovi atti come sopra elencati e modificati, il nuovo schema del presente contratto e per le motivazioni in tali atti richiamate e che qui si intendono riportate, veniva disposto di affidare lo svolgimento del servizio di Trasporto Pubblico Locale a rete debole e del Trasporto Scolastico a porte aperte ed esclusivo nel comune di Terranuova Bracciolini, in regime di concessione, ad Autolinee Toscane S.p.A. ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Regolamento (CE) 1370/2007, per il periodo dall'01/08/2026 al 31/08/2032;

- **CHE** infine, sulla base degli indirizzi di cui alla citata Deliberazione di Consiglio Comunale si addiveniva ad una procedura mediante "affidamento diretto" sulla Piattaforma START di Regione Toscana, dando atto che la PAD veniva utilizzata solo a scopo di necessaria trasparenza e pubblicità dell'affidamento, trattandosi di procedura "extracodice" dei contratti (D. lgs. 36/2023 e s.m.i.);

- **VISTA** l'offerta tecnico-economica pervenuta in data _____ sulla Piattaforma telematica START;

- **DATO Atto** che ai fini di mera tracciabilità è stato acquisito ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. il CIG con codice alfanumerico _____;

- **CHE** il c.d. "stand still" (ritardo nella stipula del contratto dalla data di aggiudicazione definitiva), **(prevista nella legislazione europea** ai sensi dell'art. 2 bis della Direttiva 2007/66/CE che fissa il termine dilatoria a non prima di 15 giorni e recepita nell'ordinamento italiano in modo più restrittivo nell'art. 18 del D. lgs. 36/2023 che fissa la stipula non prima di 32 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva) **NON è applicabile** al presente contratto in quanto trattasi di affidamento diretto con un solo "operatore economico partecipante", ovvero per mancanza di concorrenzialità ovvero per la mancanza del presupposto oggettivo dell'interesse di eventuali "terzi ricorrenti";
- **CHE** alla luce di quanto premesso, è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

ART. 1. Accettazione delle "PREMESSE"

Le premesse sopra riportate ed i seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) "Programma di Esercizio" (ALL.1);
- 2) "Penali" (ALL.2);
- 3) "Parco mezzi" (ALL.3);
- 4) "Piano di accesso al dato" (ALL.4);
- 5) "Piano Economico Finanziario" (ALL.5);
- 6) "Indicatori di Performance_KPI" (ALL.6);
- 7) "Matrice dei rischi" (ALL.7);
- 8) "Qualità" (ALL.8);

- 9) "Corrispettivo Unitario Chilometrico" (All.9);
- 10) "Disciplina Tariffaria" (ALL.10)
- 11) "C.C.I.A.A. - Certificato Camera di commercio Autolinee Toscane s.p.a." (ALL. "A");
- 12 "Clausole su obblighi personale addetto alla guida e personale addetto alla sorveglianza e all'accompagnamento" (ALL. "B").

Contenuti tecnico operativi

ART. 2. Oggetto

1. Il Comune di Terranuova Bracciolini sulla base degli atti precedentemente richiamati, **AFFIDA** alla società Autolinee Toscane S.p.A., che come sopra rappresentata dall'ing. **Simone Lusini**, **ACCETTA**, lo svolgimento del "SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A PORTE APERTE" come descritti nell'allegato 1 "Programma di Esercizio", ovvero sinteticamente:

- il servizio di trasporto pubblico locale su gomma nel comune di Terranuova Bracciolini (AR);
- il servizio di trasporto scolastico "a porte aperte" per gli alunni dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria di primo grado;
- Il servizio di trasporto scolastico esclusivo con accompagnatore per scuola infanzia;
- Il servizio di trasporto per gite scolastiche e per i centri estivi comunali.

Il servizio mette a disposizione di cittadini, studenti e turisti un servizio di pubblica mobilità che collega le 11 frazioni al capoluogo oltre ad altre tratte (Cr.

il collegamento con l'ospedale del Valdarno). Nel periodo di apertura delle scuole (indicativamente dal 15/09 al 10/06) le linee sono programmate per garantire il raggiungimento dell'unico Istituto Comprensivo del Comune a cui sono iscritti quasi 1000 studenti (dalla scuola dell'infanzia alle scuole medie). Si tratta di fatto di un così detto servizio di trasporto scolastico "a porte aperte", che si pone l'ampia finalità di garantire in tutto il territorio il trasporto scolastico, ma anche di fornire un servizio quotidiano alle frazioni più isolate. Il servizio è infatti disponibile, in formato ridotto, anche nei giorni festivi e durante i periodi dell'anno in cui le scuole sono chiuse. L'organizzazione e le percorrenze sono più compiutamente dettagliate ed analiticamente descritte nel "programma di esercizio" (allegato 1 al presente contratto quale parte integrante e sostanziale), il quale potrà essere sostituito in corso di contratto in considerazione della natura dei servizi erogati e comunque aggiornato ad ogni inizio di anno scolastico.

2. L'Affidatario accetta l'affidamento del servizio in concessione di cui trattasi conformemente a quanto disposto dal presente atto.

3. A fronte degli obblighi imposti dal presente atto e degli obblighi di legge, il Comune corrisponderà all'Affidatario le compensazioni economiche nella misura e secondo le modalità indicate al successivo articolo 12. Il Comune affida i servizi in regime di net cost o gross cost non sulla distinzione tra TPL e servizio

scolastico, in quanto essi sono complessivamente integrati tra loro. La distinzione della "destinazione dei ricavi" riguarda invece la tipologia di utenza che fruisce dei servizi. E' infatti il Comune di Terranuova Bracciolini ad incassare i ricavi derivanti dalla fruizione dei servizi da parte degli studenti iscritti al trasporto (indistintamente se TPL o le eventuali corse residuali di trasporto scolastico riservato) delle scuole comunali/paritarie dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, mentre i titoli di viaggio venduti direttamente da Autolinee Toscane tramite la propria rete di vendita a tutti gli altri utenti (studenti delle scuole superiori, cittadini, turisti, ecc.) sono incassati come ricavi da traffico dal gestore. Resta ferma la facoltà per il Comune di variare i servizi affidati in relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie e nel rispetto dei vincoli della finanza locale.

4. L'affidamento in concessione è tuttavia subordinato alla disponibilità di risorse che la Regione Toscana e la Provincia, con atti amministrativi propri, stanziava per l'esercizio dei servizi di TPL nel periodo di validità del presente atto. In caso di mancato o ridotto stanziamento delle risorse, le Parti procedono preliminarmente alla rimodulazione del Programma di Esercizio e/o del corrispettivo, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del contratto. In mancanza di accordo, il contratto potrà essere risolto, fermo il diritto dell'Affidatario al pagamento delle

prestazioni eseguite e degli eventuali costi non comprimibili.

ART. 3 - Durata

1. Il presente contratto decorre dal 01/08/2026 e resta efficace fino al 31/08/2032, salvo eventuale proroga concordata tra le Parti per un periodo massimo di 24 mesi anche frazionabili, e comunque non oltre il termine compatibile con la durata della concessione del Lotto Unico regionale. La volontà di addivenire alla proroga sarà comunicata con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo alla PEC autolineetoscane@pec.it .

ART. 4 - Programma di Esercizio - Produzione chilometrica

Il presente contratto ha per oggetto l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale integrato con il servizio scolastico esclusivo. Il totale annuo della produzione chilometrica è pari a km 132.829,07, arrotondati a 133.000 km come da calcolo dell'impegno di spesa.

ART. 5 - Modifiche non programmate del servizio

1. L'effettuazione del servizio non può essere interrotta né sospesa né modificata, rispetto al Programma di esercizio, dall'Affidatario, fatti salvi i seguenti casi:

- a. Forza maggiore, calamità naturali;
- b. Disposizione delle Autorità pubbliche per motivi di ordine, di sicurezza e di salute pubblica;
- c. Interruzioni non programmate alla viabilità (lavori, incidenti, deviazioni...);
- d. Circolazione stradale perturbata;

e. Sciopero.

2.In caso di Sciopero di cui al precedente punto 1e) l'Affidatario dovrà garantire i "servizi essenziali" secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente. In caso di proclamazione dello sciopero, l'Affidatario garantisce, inoltre, la specifica comunicazione al Comune tramite PEC e all'utenza, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi antecedenti la data prevista per l'astensione dal lavoro, pena in difetto l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 2. La comunicazione all'utenza, di cui al periodo precedente, dovrà avvenire mediante l'affissione di appositi avvisi all'interno delle vetture destinate al servizio e alle paline di fermata o con altre modalità idonee ad informare adeguatamente l'utenza e dovrà essere conforme all'Accordo nazionale in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto Pubblico Locale vigente. Le fasce di svolgimento dei servizi essenziali devono essere riportate nell'orario al pubblico e diffuse anche mediante pubblicazione su sito web dell'Affidatario oltre che nella carta dei servizi.

In caso di sciopero indetto dal personale della scuola il Comune di Terranuova Bracciolini si impegna a dare avviso all'Affidatario almeno 3 giorni prima della data prevista dello sciopero. L'Affidatario può in questo modo sospendere le corse scolastiche, le quali non saranno remunerate dal comune di Terranuova Bracciolini medesimo.

3. Nei casi di interruzione, sospensione o modifica del servizio non riconducibili alle ipotesi di cui al comma 1, che determinino la soppressione di singole corse per cause imputabili all'Affidatario quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) salto turno personale; 2) guasto del mezzo; 3) mancato rispetto dei turni bus; 4) salto corsa per regolarizzazione del servizio e 5) utilizzo di mezzo non idoneo, le minori percorrenze determinano la decurtazione del corrispettivo, sulla base del corrispondente corrispettivo unitario chilometrico. In questi casi, troverà applicazione la penale di cui all'allegato 2 "Penali".

4. In caso di interruzione, modifica o sospensione del servizio per le cause di cui al comma 1, lettere a e b, l'Affidatario deve tempestivamente avvertire il Comune e l'utenza, pena in difetto l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 2. La comunicazione al Comune dovrà essere trasmessa in forma scritta tramite mail al massimo entro le 48 ore successive al verificarsi dell'evento o dalla venuta a conoscenza dello stesso.

5. L'Affidatario in caso di eventi di cui al comma 1 tali da comportare variazioni del programma di esercizio (in termini di percorso e/o orario), in attesa delle determinazioni del Comune, è tenuto, pena in difetto l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 2:

a. a adottare, ove possibile, tutte le misure temporanee ed urgenti necessarie per assicurare, per

quanto possibile, il mantenimento del livello del servizio;

b. ad assicurare un'adeguata informazione all'utenza circa tali misure.

6. In caso di servizi non effettuati o effettuati solamente in parte per i motivi di cui alle lettere a., b., c. e d. del comma 1, le minori percorrenze saranno valorizzate nei primi tre giorni dal verificarsi dell'evento al corrispettivo chilometrico contrattuale decurtato del 20% e successivamente saranno valorizzate al corrispettivo chilometrico contrattuale. In caso di maggiori percorrenze dovute ai motivi di cui alle lettere a., b., c. e d. del comma 1, queste saranno valorizzate al corrispettivo chilometrico contrattuale.

7. In caso di sciopero il corrispettivo viene erogato per i servizi effettivamente svolti.

8. Spetta al Comune l'eventuale decisione di un nuovo assetto dei servizi conseguente al verificarsi degli eventi di cui al comma 1, tenendo conto delle misure temporanee ed urgenti eventualmente adottate dall'Affidatario ai sensi del comma 5 lett. a. per i casi di variazione di percorso e/o orario. Le modifiche al Programma di Esercizio che non rispecchino l'assetto dei servizi deciso dal Comune non saranno conteggiate ai fini del calcolo del corrispettivo, ad eccezione delle modifiche conseguenti all'adozione da parte dell'Affidatario delle misure temporanee ed urgenti necessarie per assicurare, per quanto possibile, il

mantenimento del livello del servizio di cui al comma 5 lett. a.

9. L'Affidatario è tenuto a far fronte tramite corse aggiuntive ad un eventuale afflusso di viaggiatori che superi, per ciascun autobus, i limiti previsti dal libretto di circolazione. L'Affidatario, oltre alla registrazione dell'eventuale corsa aggiuntiva nel Diario della Regolarità, dovrà dare specifica comunicazione al Comune dell'effettuazione della/e corsa/e aggiuntiva/e entro il giorno seguente all'effettuazione della/e stessa/e. Tale corsa/e aggiuntiva/e sarà/saranno conteggiata/e ai fini del calcolo del corrispettivo, secondo le maggiori percorrenze.

10. Nel caso del ripetersi di fenomeni di sovraffollamento sulla stessa corsa per periodi prolungati e continuativi, l'Affidatario dovrà predisporre specifico monitoraggio atto a rilevarne la frequentazione. Gli esiti del monitoraggio, pena in difetto l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 2, sono trasmessi al Comune, il quale, una volta effettuate le opportune verifiche anche tramite il proprio sistema di vigilanza e controllo, definisce, previo contraddittorio con l'Affidatario e in accordo con esso, gli interventi di modifica del servizio atti a risolvere la criticità rilevata e che saranno conteggiati ai fini del calcolo del corrispettivo.

ART. 6 - Modifiche Programmate: Temporanee o Definitive

1. Sono ammesse modifiche al Programma di Esercizio, temporanee o definitive, nei seguenti casi: a) per comprovate esigenze di funzionalità dello stesso; b) per adeguare le modalità di offerta ai mutamenti della domanda di servizio e delle condizioni di contesto in cui si svolge.

2. Le modifiche programmate richiedono il consenso dell'Affidatario, devono essere sempre autorizzate dal Comune e possono essere richieste da quest'ultimo o dall'Affidatario.

3. Le modifiche programmate che dovessero comportare variazioni delle percorrenze chilometriche saranno valorizzate al corrispettivo chilometrico contrattuale.

4. Il contratto consente margini di flessibilità al fine di eventuali successivi ampliamenti/decrementi quantitativi dei servizi affidati. Conseguentemente il programma di esercizio allegato al presente contratto, nel periodo di vigenza dello stesso, può essere soggetto a riprogrammazione da parte del Comune (in termini di istituzione, soppressione o modifica di corse/linee/fermate), previo confronto in contraddittorio ed accordo con l'Affidatario. L'Affidatario è tenuto ad attivare le modifiche concordate entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla loro definizione, salvo che ragioni d'urgenza o la tipologia delle modifiche non comportino la concorde individuazione di tempi di implementazione più contenuti

o più estesi, pena in difetto l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 2.

5. Le modifiche definitive al Programma di esercizio annuale non possono superare, in aumento o in diminuzione, a parità di fattori produttivi e ferma restando la sostenibilità economico-finanziaria del contratto, il valore massimo del +/- 20% (venti per cento) del prodotto annuo complessivo espresso in chilometri di servizio al pubblico nell'anno di riferimento, come individuato al momento dell'aggiudicazione del servizio, fatta salva la fattispecie di cui al comma 6.

6. Il Comune a seguito dell'eventuale verificarsi di riduzione di trasferimenti di risorse regionali, può chiedere diminuzioni del Programma di Esercizio superiori al limite del 20% di cui al precedente comma e, in caso di accettazione, il corrispettivo è ricontrattato tra le parti in modo da garantire l'equilibrio economico del contratto in base alle previsioni di cui all'articolo 18. In caso di mancata accettazione da parte dell'Affidatario o in caso di mancato accordo sul riequilibrio del PEF il contratto si risolve e si applica quanto previsto all'articolo 30.

7. Le modifiche definitive che comportino variazioni chilometriche (in aumento o in diminuzione) a parità di risorse umane e macchine, come risultanti dal PEF, non eccedenti il limite del 10% del prodotto programmato per l'anno di riferimento espresso in chilometri di servizio al pubblico saranno valorizzate applicando i

corrispondenti prezzi unitari (come definiti all'avvio del contratto di servizio) e comporteranno un aggiornamento del PEF ai sensi dell'articolo 18.

8.Le modifiche definitive che determinino variazioni superiori al limite del 10% del prodotto annuo complessivo espresso in chilometri di servizio al pubblico, in aumento o riduzione comporteranno un riequilibrio del PEF ai sensi dell'articolo 18.

Le variazioni chilometriche temporanee di lieve entità che non superino il limite del 2% (in aumento o diminuzione) del prodotto programmato per l'anno di riferimento espresso in chilometri di servizio pubblico, a parità di risorse umane e macchine, come risultanti dal PEF, non saranno valorizzate.

ART. 8 - Parco mezzi e manutenzione

1.L'Affidatario deve svolgere il servizio con mezzi in numero e tipo atti ad assicurare l'effettuazione del servizio medesimo.

2.L'Affidatario per l'esercizio del servizio oggetto del presente contratto, utilizza i beni elencati nell'allegato 3 "Parco mezzi", nonché i beni che saranno eventualmente acquisiti dal concessionario o messi a sua disposizione ed è tenuto ad assicurarne il mantenimento in uno stato di efficienza e sicurezza compatibile con le condizioni di utilizzo richieste.

3.L'Affidatario è tenuto nello svolgimento del servizio ad utilizzare un parco mezzi che rispetti le caratteristiche riportate nell'allegato 3 "Parco mezzi". Nel caso in cui, in base alle caratteristiche del

servizio e della domanda, si dovesse rendere necessaria una modifica al Parco mezzi esistente all'avvio del CdS, tale modifica sarà concordata nell'ambito del Comitato Tecnico di Gestione, in modo da assicurare l'invarianza dell'impegno complessivo assunto dall'Affidatario rispetto al Parco Mezzi offerto per come riportato nel PEF oppure intervenendo sul corrispettivo chilometrico in modo da tener conto della variazione dell'onere annuale in termini di ammortamento (o canoni di leasing), a garanzia del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del Contratto.

4.L'Affidatario si impegna a presentare al Comune, entro 6 mesi dall'inizio di validità del presente Contratto, il "Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi", da realizzare secondo le specifiche del costruttore, pena in difetto l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 2. Ogni successiva variazione del programma deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni dalla stessa.

5.L'Affidatario è tenuto al rispetto del "Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi", pena in difetto l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 2.

6.L'Affidatario deve fornire, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune, lo storico delle operazioni di manutenzione effettuate, per il periodo contrattuale, su ciascun mezzo utilizzato per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente atto, pena in difetto l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 2. Il

sistema informativo dove devono essere registrati gli interventi di manutenzione effettuati deve essere conservato per tutta la durata contrattuale e può essere visionato dagli incaricati della vigilanza di cui alla Legge Regionale 42/98.

ART. 9 - Rendicontazione dei servizi

1.L'Affidatario garantisce, con le proprie attività di monitoraggio sul servizio, il rispetto della simmetria informativa nei confronti del Comune.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto sopra, l'Affidatario è tenuto ad organizzare un sistema informativo relativo al monitoraggio dei servizi di TPL, per tenere aggiornata presso i propri uffici, in apposite banche dati, la contabilità giornaliera degli scostamenti dei servizi effettuati rispetto a quelli programmati, con annotate le relative motivazioni, per poi procedere alla compilazione del "Diario della regolarità", secondo le indicazioni e prescrizioni di cui all'allegato D al Regolamento n. 32/R di attuazione della Legge Regionale 42/1998 e in base allo specifico decreto regionale di approvazione delle specifiche tecniche, in cui sono raccolte tutte le informazioni necessarie al controllo dell'effettivo servizio svolto e gli eventuali scostamenti dal programmato.

3.L'Affidatario garantisce la funzionalità del suddetto sistema informativo dall'inizio di validità del contratto (articolo 3) e provvede alla trasmissione al Comune entro il giorno 30 del mese successivo a quello di riferimento, di un file/foglio di calcolo editabile

contenente il rendiconto mensile, su base giornaliera, delle informazioni contenute nel Diario della regolarità, come previste dal Regolamento regionale e dalle relative specifiche tecniche vigenti per il Lotto Unico regionale. Rimane ferma la facoltà del Comune di chiedere informazioni e chiarimenti in merito alla rendicontazione inviata dall'Affidatario anche in relazione a specifici eventi.

4.L'Affidatario è tenuto altresì a tenere a bordo di ciascuna vettura in servizio e a conservare presso la sede aziendale, debitamente compilato, anche in forma digitalizzata, il registro denominato "Diario di bordo" da cui risulti lo svolgimento quotidiano del servizio durante l'effettuazione del turno macchina e del turno autista, come prescritto dal Regolamento n. 32/R, di attuazione della Legge Regionale n. 42/1998. Il Diario è compilato e firmato dal personale di guida con indicazione del numero di matricola.

5.L'Affidatario è tenuto a trasmettere al Comune i contenuti del "Diario di bordo", su richiesta ed in relazione a specifici eventi. La trasmissione deve avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

ART. 10 - Obblighi del gestore alla scadenza del contratto

1.L'Affidatario, alla scadenza del presente contratto, è obbligato ai sensi della Delibera dell'Autorità di Regolazione Trasporti (ART) 154/2019 s.m. e i. e ai sensi dell'articolo 20 bis, comma 3, lettera b) della L.R.T. 42/98, a porre a disposizione del nuovo gestore

subentrante i beni strumentali acquisiti o ammodernati con finanziamenti pubblici, nelle forme e secondo le modalità definite nel provvedimento di finanziamento e nel rispetto delle norme nazionali in materia.

2.L'Affidatario può altresì mettere a disposizione senza obbligo di ripresa da parte del nuovo gestore subentrante gli ulteriori beni funzionali utilizzati per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, indicando il titolo di messa a disposizione (proprietà, locazione o altro).

3. I beni da trasferire o messi a disposizione ai sensi del presente articolo sono valorizzati ai fini del trasferimento al soggetto subentrante nel contratto, sia in caso di naturale scadenza del contratto che di cessazione anticipata, secondo le modalità definite dall'ART nella Delibera 154/2019 s.m. e i.

4.L'Affidatario, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del Contratto, oppure in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello stesso, è tenuto a presentare al Comune, sulla base dei dati più aggiornati disponibili ed indicando quali beni sono con obbligo di ripresa in quanto acquistati o ammodernati con finanziamenti pubblici e quali altri beni senza obbligo di ripresa sono eventualmente messi a disposizione. Di tali beni deve essere altresì fornito all'ente lo stato manutentivo ordinario e straordinario, pena in difetto l'applicazione delle penali di cui all'Allegato l'elenco del parco mezzi e degli altri beni strumentali utilizzati per l'effettuazione del servizio, redatto secondo le

specifiche che saranno comunicate dal Comune e secondo le specifiche di cui alla Delibera dell'ART n. 154/2019 s.m. e i. da tenere costantemente aggiornato fino al termine della nuova procedura di affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto;

5.L'elenco non nominativo del personale dipendente addetto all'effettuazione del servizio, secondo le specifiche di cui alla Delibera dell'ART n. 154/2019 s.m. e i., da tenere costantemente aggiornato fino al termine della nuova procedura di affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto; per l'eventuale passaggio del personale trova applicazione l'art. 18-bis della L.R. 42/1998;

6.Ogni altra informazione ritenuta necessaria o utile dal Comune ai fini del regolare espletamento delle procedure di affidamento del Servizio, anche derivante da successive modifiche della normativa applicabile.

CONTENUTI ECONOMICI

ART. 11 - Corrispettivo chilometrico unitario

1.Il corrispettivo unitario chilometrico è per ciascun anno contrattuale riportato **all'allegato 9 "Corrispettivo Unitario Chilometrico"**.

2. I valori del corrispettivo unitario chilometrico sono già oggetto di indicizzazione e sono suscettibili di revisione e/o adeguamento esclusivamente nei limiti previsti dal presente contratto di servizio.

3. Il Programma di esercizio è suscettibile di variazioni sulla base delle presenze e residenze degli studenti.

ART. 12 - Modalità e tempi di pagamento

1. Il corrispettivo teorico annuo di ciascun anno solare sarà definito sulla base del piano di esercizio programmato ad inizio anno scolastico (Planning) e del corrispettivo chilometrico unitario. Pertanto, il corrispettivo del primo anno sarà calcolato in riferimento alle percorrenze previste nel periodo compreso tra la data effettiva di avvio del servizio e il 31 dicembre.

2. L'Affidatario emette fattura mensile posticipata rispetto al servizio effettuato **nella misura del 95% di un dodicesimo del corrispettivo teorico annuo**. In caso di avvio del servizio in una data diversa dal primo gennaio, il corrispettivo mensile sarà calcolato in riferimento al periodo compreso tra la data effettiva di avvio del servizio e il 31 dicembre.

3. Il conguaglio fra importo fatturato e importo dovuto per ciascun anno solare o frazione di anno solare di durata del contratto, sarà effettuato a seguito di emissione da parte dell'Affidatario di apposita fattura da emettersi successivamente alla validazione, per ciascuna mensilità, della rendicontazione (articolo 9) da parte del Comune che deve avvenire mediante invio di comunicazione scritta entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della documentazione relativa. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione senza contestazioni scritte e motivate, la rendicontazione si

intende validata ai fini della fatturazione e del pagamento.

Decorso inutilmente il termine di 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione senza contestazioni scritte e motivate, la rendicontazione si intende validata ai fini della fatturazione e del pagamento.

4. Il Corrispettivo effettivo annuo spettante all'Impresa Affidataria potrà subire variazioni rispetto al Corrispettivo teorico annuo indicato al comma 1, in dipendenza di:

- a) modifiche non programmate del PdE alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 6, commi 8, 9, 10 e 11;
- b) modifiche programmate del PdE, temporanee e definitive, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 7;
- c) applicazione, al termine del relativo procedimento, delle eventuali penali di cui all'allegato 2 al presente Contratto.

5. La liquidazione degli importi in acconto e a conguaglio avviene da parte del comune di Terranuova Bracciolini in ottemperanza al vigente regolamento di contabilità dell'ente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento al protocollo della fattura stessa, purché sia verificato l'assolvimento dei versamenti contributivi previdenziali e assicurativi (DURC regolare) e sia stata acquisita l'attestazione di Agenzia delle Entrate-Riscossione per i pagamenti superiori alla soglia prevista dalla legge vigente. Le fatture sono liquidabili inoltre solo se emesse in formato elettronico secondo quanto previsto

dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 e mediante il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate con riportato.

6.L'Affidatario assume l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti di cui sopra, obbligo derivante dall'osservanza dei disposti di cui alla Legge n. 136/2010, art. 3.

7.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente affidamento ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge 136/2010.

8.I pagamenti sono effettuati esclusivamente su un conto corrente bancario o postale acceso presso istituto di credito comunicato dall'Affidatario c.d." conto dedicato", ovvero sul seguente c/c comunicato all'ente da Autolinee Toscane s.p.a.:

- Istituto di credito: BNL - Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. - Indirizzo della filiale: Via Turri, 57, 50018 Scandicci (FI) - Iban: IT 43 Q 0100 53808 0000000003368
- Le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto suddetto sono:

1. **Sig. Roberto Rossin** (C.F. RSSRRT66L06A059T)

2. **Sig. Benjamin Jacques Willy Gunepin** (C.F. GNPBJM83S02Z110B);

3. **Sig. Franco Middei** (C.F. MDDFNC69B26F865I);

9. Autolinee Toscane S.p.A. si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione di ogni successiva variazione dei dati sopra riportati.

ART. 13 - Interessi di mora

1. In caso di tardivo pagamento degli importi dovuti, e non imputabili a inadempienze dell'affidatario contestate allo stesso dall'ente, il Comune è tenuto a corrispondere alla società Autolinee Toscane s.p.a. gli interessi moratori al tasso stabilito dalle norme vigenti, emanate in attuazione delle direttive comunitarie in materia di ritardi nelle transazioni commerciali, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 231/2002 e successive modifiche.

ART. 14 - Politica tariffaria

1. Il sistema tariffario da applicare ai servizi oggetto del presente affidamento è definito nell'allegato 10 "Disciplina Tariffaria", pena in difetto l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 2. Il Comune si riserva il diritto di modificare il sistema tariffario in corso di contratto (anche nel senso di applicare un sistema tariffario urbano), fermo quanto previsto al comma 3 che segue per i servizi in sovrapposizione e complementari con quelli del Lotto Unico regionale. L'Affidatario è obbligato a riconoscere i titoli integrati regionali Pegaso, per come stabiliti in base al disciplinare per la gestione del sistema tariffario integrato regionale,

per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico validi per la rete Extraurbana di Arezzo.

Qualora dovesse prevedersi una modifica del sistema tariffario sarà necessario valutarne le conseguenze sul PEF allegato al contratto e stabilire tra le parti eventuali strumenti di compensazione

2.È facoltà dell'Affidatario, nell'ambito della propria politica commerciale, integrare la "Disciplina Tariffaria", prevedendo promozioni commerciali ed offerte mirate a favorire l'utilizzo dei servizi oggetto dell'affidamento e la fidelizzazione degli utenti di TPL, comunque senza intervenire sulle tariffe previste nell'allegato 4 "Disciplina Tariffaria". Detti interventi sono comunicati al Comune che ne valuta la conformità con le proprie politiche tariffarie. La mancata espressione di parere negativo entro 15 giorni dalla proposta equivale ad assenso. In ogni caso l'Affidatario rimane responsabile degli effetti economici degli interventi realizzati.

3.L'Affidatario è obbligato ad accettare a bordo dei propri mezzi utenti con titolo di viaggio valido per la relazione servita, emesso dalla stessa Autolinee Toscane (o da altro eventuale operatore subentrante) in quanto titolare del contratto di servizio del Lotto Unico regionale comprendente servizi in sovrapposizione o complementari a quelli oggetto del presente contratto.

4.Ferma restando l'applicazione della disciplina tariffaria sui servizi regolati dal presente Contratto, la ripartizione dei ricavi derivanti dalla vendita di

titoli per i servizi di autolinea su relazioni esercite in parte da gestori diversi dall'Affidatario (Pegaso e tariffa regionale) è effettuata direttamente dagli operatori interessati in base al principio dell'effettivo utilizzo da parte dell'utenza (art. 19 bis L.R. T 42/98), sulla tratta utilizzata e per singolo vettore, ovvero secondo i diversi criteri e le diverse modalità che saranno successivamente stabilite con riferimento al sistema tariffario integrato regionale (Pegaso). Per stabilire i valori dei ricavi da ripartire saranno effettuate specifiche indagini campionarie da realizzarsi in accordo fra i vettori o, in assenza, su disposizione della Regione Toscana di concerto con il Comune, come indicato nella Deliberazione della Giunta regionale n. 391/2014 e ss.mm.ii. Nessuna integrazione economica potrà essere richiesta al Comune in conseguenza della predetta ripartizione.

5. Stante l'obbligo di comunità tariffaria la necessità di garantire la continuità dei collegamenti mediante il mantenimento delle tratte con origine o destinazione nel lotto unico all'interno del sistema di vendita di AT, troveranno applicazione sull'intera disciplina tariffaria del presente contratto tutte le variazioni, le modifiche e gli aggiornamenti tariffari applicati nell'ambito del servizio TPL del Lotto Unico con la Regione Toscana, con gli stessi termini di decorrenza e periodi di applicazione.

ART. 15 - Clausola revisione prezzi/tariffe

1. Fermo quanto previsto al comma 5 dell'art. che precede, indipendentemente dalle variazioni, dalle modifiche e dagli aggiornamenti tariffari applicati nell'ambito del servizio TPL del Lotto Unico con la Regione Toscana, le tariffe di cui all'allegato 10 "Disciplina Tariffaria" potranno essere aggiornate annualmente con decorrenza dal mese di luglio e fino al mese di giugno dell'anno successivo nella misura dell'indice FOI (senza tabacchi) di variazione annuale rilevato per il periodo gennaio-dicembre dell'anno precedente ovvero, se superiore, al tasso di inflazione programmata stabilito dal Documento di Economia e Finanza. L'Affidatario potrà inoltre richiedere al Comune entro il 30 marzo dell'anno solare di riferimento variazioni tariffarie da applicarsi a partire dal successivo mese di luglio, che trovano applicazione previa approvazione del Comune.

ART. 16 - Matrice dei rischi e misure di mitigazione

1. La matrice dei rischi riportata nell'allegato 7 "Matrice dei Rischi" definisce e alloca i rischi tra ciascuna delle parti contrattuali.

ART. 17 - Obiettivi di Efficacia e Efficienza

1. Gli obiettivi di Efficacia e Efficienza di cui all'Annesso 7 all'Allegato A alla Delibera ART 154/2019, le cui definizioni qui si intendono pienamente richiamate, sono riportati nei commi successivi e nell'allegato 6 al presente contratto.

2. Obiettivi di "efficienza operativa", con riferimento alla riduzione del costo operativo per vett-km e per posto-km: non incremento di tali indicatori in termini reali e quindi al netto degli incrementi inflattivi.

3. Obiettivi di "efficienza-produttività" con riferimento alla riduzione del costo del lavoro: non incremento di tali indicatori. Relativamente al costo del lavoro l'indicatore sarà verificato al netto degli incrementi derivanti dai rinnovi del CCNL Nazionale.

4. Obiettivi di "efficacia-redditività": non diminuzione del Coverage ratio e dei ricavi da traffico per km rispetto al valore riscontrato nel primo anno contrattuale.

5. Obiettivi di "efficacia-qualità": si intendono quelli riportati nelle Condizioni Minime di Qualità.

ART. 18 - Equilibrio economico-finanziario e rimodulazione del PEF

1. Il Piano Economico Finanziario (PEF) riportato nell'allegato 5 "Piano Economico Finanziario" descrive le componenti economiche e finanziarie per l'equilibrio della concessione ed i fattori di produttività ed efficienza del servizio.

2. L'Affidatario adotta la Contabilità regolatoria di cui alla Misura 12 ("Obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile per i CdS di trasporto pubblico locale passeggeri su strada") e all'Annesso 3 dell'Allegato A alla Delibera ART 154/2019 e s.m.i.. La rendicontazione annuale viene trasmessa al Comune contestualmente all'invio all'ART e comunque entro 60

giorni dall'approvazione del Bilancio di esercizio, pena in difetto l'applicazione delle **penali di cui all'Allegato 2.**

3.Il PEF costituisce, insieme alla Contabilità regolatoria di cui al comma 2, il riferimento per le valutazioni inerenti all'equilibrio economico del contratto.

4.Le componenti descrittive del PEF sono monitorate con continuità dall'Affidatario, a garanzia degli impegni assunti con l'offerta presentata per l'affidamento della concessione oggetto del presente contratto.

5.Annualmente con riferimento all'esercizio contrattuale annuale concluso, si procede al riequilibrio del PEF nel caso di variazioni di costo o di ricavo non di responsabilità dell'Affidatario sulla base di quanto indicato nell'allegato 7 Matrice dei Rischi o nel caso di una variazione dell'offerta di servizio programmata, in incremento o riduzione, in misura superiore al 10% (da aggiornare come deciso all'art.6) del totale dell'anno di riferimento.

6.Annualmente si procede all'aggiornamento del PEF nel caso di cui all'art. 7 comma 7. Il PEF aggiornato deve mantenere piena coerenza con il precedente, con riferimento in particolare ai fattori di produttività e di efficienza. Il PEF aggiornato, una volta approvato dal Comune, sostituisce il precedente e la nuova versione costituisce allegato al presente Contratto.

7. Per assicurare l'equilibrio economico-finanziario del PEF, si applicheranno una o più delle misure riportate di seguito:

- a) Modifiche al programma di esercizio;
- b) Modifiche ai livelli tariffari;
- c) Modifiche della compensazione chilometrica;
- d) Modifiche al piano relativo al parco mezzi;
- e) Modifiche sul corrispettivo chilometrico;
- f) Modifiche sulla durata della Concessione per un massimo di 24 mesi

8. La procedura per la determinazione del riequilibrio del PEF si attiva su esplicita richiesta dell'Affidatario o del Comune. Il riequilibrio economico è consentito dal secondo anno solare di vigenza della concessione incluso. La richiesta di riequilibrio deve indicare le cause e deve quantificare, rispetto a ciascuna causa e complessivamente, gli effetti economici che hanno determinato lo scostamento dell'equilibrio economico, con riferimento alla singola annualità. Il Comitato Tecnico di Gestione di cui all'articolo 24, valuta l'ammissibilità della richiesta e si pronuncia in merito alla stessa entro 60 giorni dalla richiesta, salve proroghe concordate tra le parti per consentire il completamento dell'istruttoria.

9. Il PEF in ogni caso sarà soggetto a verifica al termine del periodo Regolatorio, la cui durata è fissata in 5 anni, nel rispetto della Matrice dei Rischi riportata nell'allegato 7 "Matrice dei Rischi", al fine di

verificare il mantenimento dell'equilibrio economico del Contratto.

ART. 19 - Politica investimenti per rinnovo del materiale rotabile, per innovazione tecnologica e altri interventi.

1.L'Affidatario si obbliga a dare attuazione ad eventuali programmi di rinnovo dei bus, disposti dall'Ente Affidante, a valere su fondi pubblici da questa individuati in attuazione di interventi regionali, nazionali od europei di futura emanazione a condizione che tali fondi siano a copertura integrale dell'investimento e non comportino alcun onere o costo aggiuntivo a carico dell'Affidatario. L'Ente Affidante previa valutazione della consistenza, caratteristiche ed età del parco bus come risultante al momento della disponibilità dei suddetti fondi, stabilisce la natura integrativa e/o sostitutiva di tali programmi.

2.Il Comune può attivare autonomamente o con strutture o società da essa controllate i suddetti programmi ed in tal caso l'Affidatario è obbligato ad utilizzare i bus così acquisiti e messi a sua disposizione a condizione che tale utilizzo non comporti alcun onere o costo aggiuntivo a carico dell'Affidatario.

3.Gli effetti economici degli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono valutati ai sensi di quanto previsto all'articolo ~~47~~18.

4.In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, il Comune ha facoltà di procedere alla

risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

5.I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 8 e le relative penali si applicano anche ai mezzi messi a disposizione dell'Affidatario in base al presente articolo.

6.Il Concessionario, in conformità al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 5103/2024 ("Modalità per l'erogazione delle risorse agli EE.LL. per l'esercizio dei servizi in area a domanda debole e delle risorse destinate al rinnovo del parco mezzi"), è tenuto, ai fini dell'erogazione delle risorse stanziare per il rinnovo del parco autobus per le annualità 2026-2032 con il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 22873/2023, a trasmettere annualmente lo stato di attuazione del piano di investimenti previsto per il relativo monitoraggio e, a conclusione, dell'attestazione di avvenuto completamento del piano.

ART. 20 - Altri ricavi

1.All'Affidatario sono attribuiti e concorrono all'equilibrio economico della Concessione:

- a)** la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, per gli utenti non iscritti al trasporto scolastico comunale;
- b)** i ricavi e i vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale legate agli spazi pubblicitari a sua disposizione;
- c)** tutti gli altri eventuali ricavi connessi alla gestione del servizio oggetto del presente contratto

compresi i ricavi derivanti dalle sanzioni sui biglietti.

2. Il Comune si riserva la disponibilità gratuita per un massimo di 35 (trentacinque) giorni annui, anche frazionati, di spazi per comunicazioni di carattere istituzionale per ciascun mezzo (pendolini) e locale aziendale aperto al pubblico (bacheca formato minimo A0). L'utilizzo di tali spazi è di norma programmato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno per l'anno stesso ed in ogni caso deve avvenire compatibilmente con le esigenze commerciali dell'Affidatario, che ne deve garantire a tali condizioni la messa a disposizione pena in difetto l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 2. Le penali per questa voce non sono inserite

3. Qualora in riferimento a specifici servizi (corse/linee) e periodi definiti/limitati di tempo il Comune decidesse di garantire la gratuità per l'utenza, all'Affidatario sarà riconosciuto un contributo per i mancati ricavi commisurato all'utenza media che usufruisce di quei servizi (da definire in base ai dati disponibili dei saliti/discesi nello specifico periodo invernale/estivo) per i servizi già esistenti oppure, nei casi di nuovi servizi, riconoscendo il valore minore fra il 35% del costo medio unitario dei servizi (assumendo che il corrispettivo unitario sia il 65% del costo medio unitario) e i mancati ricavi commisurati all'utenza media che usufruisce di quei servizi

(calcolata in base a rilievi specifici da effettuarsi una volta avviato il servizio).

CONTENUTI QUALITATIVI

ART. 21 - Politica della qualità Carta dei Servizi e modalità di coinvolgimento degli utenti

1.L'Affidatario è tenuto a adottare una carta dei servizi come previsto dall'art. 26 della Legge Regionale 42/1998 con le modalità ed i contenuti previsti dall'art.3 del DPGR 9/R del 3 gennaio 2005. Si precisa che la Carta dei Servizi adottata sarà unica per tutti i contratti di servizio gestiti dall'Affidatario) in caso di mancata pubblicazione saranno applicate le penali previste all'allegato 2.

2.L'Affidatario è tenuto a svolgere il monitoraggio della qualità dei servizi previsto dall'art.21 del DPGR 9/R del 3 gennaio 2005 secondo le linee guida (metodologia e contenuti informativi) definite in sede di Comitato Tecnico di Gestione da effettuare attraverso indagine di soddisfazione dell'utenza", con le stesse modalità e tempistiche previste nel contratto di concessione regionale fare riferimento alle penali (che avete già previsto) in caso di mancata realizzazione

ART. 22 - Condizioni Minime di Qualità dei servizi (CMQ)

1.L'Affidatario è tenuto a rispettare le Condizioni Minime di Qualità dei servizi (CMQ) riportate all'allegato 8 "Qualità", pena in difetto l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 2.

ART. 23 - Diritti minimi degli utenti

1. L'Affidatario è tenuto a adempiere agli obblighi di cui al presente articolo nel rispetto:

- del Regolamento (UE) N. 181/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
- del Decreto Legislativo 24 gennaio 2012, n.1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n.27, artt. 8 e 36, in materia di diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori di servizi pubblici, anche locali, e dell'infrastruttura;
- della Legge regionale 31 luglio 1998 n. 42, "Norme per il trasporto pubblico locale" art. 30 (obblighi dei gestori dei servizi di trasporto pubblico e sanzioni);
- del Regolamento 03 gennaio 2005, n. 9/R Regolamento di attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, come modificato dal DPGR n. 32/R/2025 di modifica del Regolamento n. 9/R/2005;
- dell'Accordo sancito nella Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomie Locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle Linee guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al ruolo delle Associazioni dei consumatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale, Serie Generale n. 254 del 29 ottobre 2013, supplemento ordinario n. 72;

- della disciplina regolatoria dell'autorità di Regolazione dei Trasporti (in particolare l'Allegato A alla delibera n. 28/2021 "Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto ferroviario e con autobus possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture con riguardo al trattamento dei reclami").

2.L'Affidatario svolge le attività di gestione del processo reclami. I reclami, da qualunque fonte arrivino, saranno trasmessi all'affidatario secondo le modalità previste nella procedura dei reclami interna alla Carta dei Servizi del medesimo affidatario.

3.La risposta dell'Affidatario ad ogni singola segnalazione ricevuta dovrà essere trasmessa alla fonte del reclamo in tempi certi, comunque non superiori a **30 giorni** dal ricevimento della stessa; dovrà, altresì, essere chiara ed esaustiva relativamente all'oggetto del disservizio e fornire le risultanze delle verifiche effettuate.

4. Ogni singola segnalazione ricevuta (da qualunque canale pervenuta) dovrà essere trasmesse anche all'Ente affidante, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, lo stesso le risposte dell'Affidatario nei termini di cui al precedente punto 3

ART. 24 - Monitoraggio dei servizi

1. L'Affidatario, entro 60 giorni dalla stipula del Contratto, definisce, ed invia all'Ente affidante, un piano per il controllo ed il monitoraggio dell'evasione tariffaria, da rivedersi o confermarsi annualmente.

L'Affidatario è tenuto ad effettuare periodici controlli antievasione sui mezzi che svolgono il servizio. Il risultato delle attività ispettive viene inviato annualmente all'Ente affidante.

L'Ente affidante si riserva di effettuare verifiche sulle modalità di applicazione del piano, mediante controlli a campione

ART. 25 - Comitato Tecnico di Gestione

1. Ai fini della gestione del presente contratto è istituito un "Comitato Tecnico di Gestione".

2. Al Comitato partecipano, in via permanente, i rappresentanti del Comune e dell'Affidatario. Il Comitato è composto da due rappresentanti dell'Affidatario, di cui almeno uno con poteri decisionali e di firma, e per il Comune da due rappresentanti di cui uno il dirigente responsabile del Contratto di Servizio, coadiuvato da un suo collaboratore che assume la responsabilità della segreteria del Comitato.

3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dal Comune che provvederà alle relative convocazioni.

4. Il Comitato svolge la funzione di assistenza alle parti nell'applicazione permanente del CdS, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:

- a) adempimento delle clausole contrattuali;
- b) monitoraggio dei dati, anche al fine di verificare il rispetto degli obiettivi di prestazione definiti nel contratto medesimo;
- c) verifica dell'equilibrio economico-finanziario del contratto, compreso lo stato di attuazione degli eventuali investimenti previsti;
- d) prevenzione e soluzione delle controversie, compresa l'eventuale definizione delle penali applicabili in caso di inadempimento contrattuale, nel rispetto di quanto previsto e specificato nel CdS;
- e) valutazione dell'implementazione di soluzioni maggiormente funzionali alle effettive esigenze di mobilità dell'utenza (ad es. servizi a domanda).

5. Entro 30gg dalla stipula del contratto vengono individuati i nominativi dei componenti del Comitato e il comune provvederà con determina dirigenziale ad istituire il comitato stesso indicando le regole minime di funzionamento² (e.g. convocazione delle riunioni, redazione e condivisione dei verbali) prevedendo la possibilità di avvalersi della collaborazione di esperti, con funzioni consultive, nominati di comune accordo tra le parti.

CLAUSOLE GENERALI

ART. 26 - Subaffidamento e divieto di cessione

1. Il subaffidamento del servizio è ammesso previa autorizzazione da parte del Comune, nei limiti previsti dal Regolamento CE n. 1370/2007. La mancata autorizzazione comporta rescissione del contratto.

2. Il subaffidamento decade al venir meno, per qualunque motivo, dell'affidamento di cui al presente Contratto.

3. L'Affidatario, al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà trasmettere al Comune copia del contratto di sub-affidamento e dovrà, altresì, dimostrare, nelle forme di legge, la sussistenza dei requisiti di idoneità giuridica e morale, nonché la capacità professionale ed economica del soggetto sub affidatario di assolvere alle prestazioni affidategli, nel pieno rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Contratto e dalla normativa applicabile. Il Comune dovrà provvedere sulla richiesta di autorizzazione entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, salve eventuali sospensioni del termine in caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni istruttorie, con la previsione che in caso di mancata risposta alla scadenza del termine la sub-concessione si intende autorizzata dall'Ente Affidante.

4. L'Affidatario dovrà altresì allegare alla copia del contratto di subaffidamento la dichiarazione circa la eventuale sussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile, o comunque di partecipazione, con il titolare del sub-affidamento.

5. L'eventuale subaffidamento del Servizio deve essere regolato con contratto rispondente agli obblighi e agli oneri imposti all'Affidatario in base al contratto, in particolare prevedendo l'applicazione a tutti i

dipendenti delle imprese sub affidatarie, impiegati sui servizi di cui al presente contratto, del CCNL in vigore per il settore (o equipollente ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 36/2023) e delle previsioni di cui all'articolo 31.

6.L'Affidatario conserva la titolarità e la responsabilità del servizio, sia nei confronti del Comune sia nei confronti dell'utenza, fermo restando l'estraneità del Comune al rapporto tra l'Affidatario e l'Impresa sub affidataria.

7.È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

ART. 27 - Trasparenza e Piano di accesso al dato

1.Al fine di garantire la massima trasparenza nelle modalità di erogazione dei servizi e di promuovere lo sviluppo dei servizi e il controllo pubblico, le Parti pubblicano sui rispettivi siti le informazioni e i documenti di cui al Piano di Accesso al Dato previsto al punto 9 della Misura 4 dell'Allegato A della Delibera ART n. 53/2024 (**allegato 4 "Piano di Accesso al Dato"**), secondo le tempistiche e le modalità ivi previste.

2.Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui al presente contratto previsto dall'allegato 2 "Penali".

ART. 28 - Controlli pre-contrattuali sull'affidatario.

1.Le Parti danno atto che, in esito alla procedura di affidamento e antecedentemente alla sottoscrizione del presente contratto, l'Amministrazione ha provveduto ad

espletare le verifiche necessarie in merito ai requisiti di ordine generale, di integrità morale e di idoneità professionale dell'Esecutore. Tali verifiche, comprensive dei controlli in materia di prevenzione della criminalità organizzata e delle verifiche del casellario giudiziale, hanno avuto esito positivo, confermando l'assenza di cause ostative alla stipula e all'esecuzione del presente contratto.

La documentazione afferente ai controlli di cui trattasi è depositata e conservata negli atti della UOA Contratti Pubblici dell'ente.

2. L'Esecutore garantisce, per tutta la durata del contratto, il possesso e il mantenimento dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in conformità con quanto previsto dalla normativa europea vigente in materia di appalti pubblici.

3. Il Comune si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del contratto, la perdurante sussistenza dei suddetti requisiti. A tal fine, l'Esecutore si impegna a fornire, su richiesta, ogni documentazione necessaria a comprovare l'assenza di cause di esclusione o il mantenimento degli standard qualitativi e professionali richiesti dalla legge e dal presente contratto.

4. L'eventuale perdita, anche parziale, dei requisiti richiesti, o l'insorgere di cause di esclusione in capo all'Esecutore, costituirà grave inadempimento contrattuale e potrà determinare la risoluzione di

diritto del contratto, ai sensi del presente articolo, salva ogni diversa tutela prevista dalla legge.

5. L'Esecutore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione rilevante riguardante la propria compagine sociale, i propri assetti proprietari o qualsiasi altra circostanza che possa incidere sul possesso dei requisiti di partecipazione o sull'idoneità all'esecuzione del servizio.

ART. 29 - Disposizioni in materia di sicurezza

1. Le Parti danno atto che, svolgendosi il servizio sul territorio italiano, la Società Autolinee Toscane è tenuta al pieno rispetto delle "Disposizioni" in materia di "sicurezza sui luoghi di lavoro" di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. del Decreto Legislativo 17/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle altre norme in materia; tale obbligo si estende a tutte le eventuali imprese sub-concessionarie. Qualora il Comune venga a conoscenza di violazioni agli obblighi di sicurezza accertate dai competenti organismi deputati al controllo, valuterà l'opportunità di risolvere anticipatamente il contratto, anche in relazione alla recidività e alla gravità delle infrazioni commesse.

La società affidataria nomina quale responsabile della sicurezza per tutta la durata del contratto, il sig. Stefano Trambusti, nato a _____ il _____ (C.F. _____), attuale R.S.P.P. aziendale e domiciliato per la carica c/o la sede di Autolinee s.p.a.

ART. 30 - Controversie tra le parti

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente contratto di servizio, è competente il Foro di Arezzo con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 31 - Garanzie e Assicurazioni**A) GARANZIA DEFINITIVA:**

1.L'Affidatario a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto, e per il risarcimento di eventuali danni derivanti dal mancato o inesatto adempimento delle stesse, ha costituito in favore del Comune di Terranuova Bracciolini una garanzia definitiva, **pari al 5% (cinquepercento)** del valore complessivo del contratto come di seguito riportata: polizza n. _____, rilasciata in data _____ da _____ S.p.a., dell'importo di euro _____. Detta garanzia è dimidiata per possesso di Certificazioni ISO agli atti della UOA Contratti Pubblici dell'ente.

2.La garanzia è incondizionata, irrevocabile e prevede espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, prevedendone l'escussione a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

3. La garanzia dovrà rimanere in vigore per tutta la durata del rapporto contrattuale e potrà essere svincolata solo a seguito della regolare esecuzione delle prestazioni, fatte salve eventuali contestazioni in corso.

4.La suddetta garanzia viene prestata inoltre a garanzia delle inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla stazione appaltante.

5.L'Amministrazione ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

B) POLIZZA RCT/RCO

1.L'affidataria sarà esclusiva responsabile per danni a persone e cose a qualsiasi causa dovuti, sempreché imputabili alla stessa, che si verifichino nell'espletamento del servizio oggetto del presente atto, per tutto il periodo dell'affidamento, sia nei riguardi dei destinatari dei servizi e delle persone esterne, sia verso il proprio personale. Ai fini di quanto sopra, l'Affidataria ha presentato la seguente polizza assicurativa a garanzia dei suddetti danni con adeguati massimali e coperture

- Polizza "R.C.T/R.C." (Rischi contro Terzi e Responsabilità Civile verso i terzi per l'Operatore) e relativa "appendice tecnica" n.07 di polizza **n.IT00024486LI**, emessa da "XL Insurance Company SE rappresentanza Generale per L'Italia", Corso Como n.17 20154 Milano, **con decorrenza dalle ore 24 del 01/01/2026/06/2024 alle ore 24 del 01/01/2027.**

2.La suddetta polizza è debitamente quietanzata. Le quietanze relative alle annualità successive devono essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze.

3.In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie sono a carico dell'Affidataria. L'esistenza di tali polizze non libera l'Affidataria dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriori garanzie. L'Affidataria in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza dei dipendenti nella esecuzione del servizio. In difetto vi provvederà il Comune addebitandone l'importo, maggiorato del 25% a titolo di spese generali, all'Affidataria.

4.L'Affidatario deve mantenere attiva la suddetta polizza per tutta la durata del contratto.

5. Rimane fermo che è a carico esclusivo dell'Affidatario ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a cose e persone, colposamente o dolosamente provocati nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo; a tal scopo l'Affidatario

solleva l'Ente concedente da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti.

ART. 32 - Penali per inadempienze contrattuali

1. Il mancato rispetto degli obblighi scaturenti dal presente contratto comporta l'applicazione delle penali previste all'allegato 2 "Penali", all'allegato 8 "Condizioni minime di qualità".

2. L'Affidatario è tenuto, altresì, ad osservare gli obblighi previsti nella Legge Regionale 42/98 e nel suo Regolamento di attuazione 9R/2005 come successivamente modificato con DPGR n. 32/R/2025. Il mancato rispetto degli obblighi ivi previsti comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla suddetta Legge. Le penali contrattuali sono complementari al sistema sanzionatorio di cui al Regolamento 9R/2005 32/2025 e all'art. 23 della citata L.R. 42/1998.

3. Nei casi in cui siano riscontrate inadempienze contrattuali, il Comune provvede a mezzo posta elettronica certificata ad inoltrare comunicazione scritta contenente la violazione contestata e l'importo della penale da applicarsi, entro trenta giorni dalla data di accertamento della medesima. L'Affidatario, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, potrà produrre le proprie controdeduzioni, che sono valutate in contraddittorio con l'Affidatario medesimo. All'esito di tale contraddittorio procedimentale, entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni di cui sopra, il Comune adotterà il provvedimento finale di non

applicazione o di riduzione e/o applicazione parziale delle penali nel caso in cui ritenga accoglibili o parzialmente accoglibili le controdeduzioni presentate o di applicazione delle penali in caso contrario. In caso di mancata presentazione delle controdeduzioni, il Comune provvederà ad inoltrare la notifica della penalità applicata entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della violazione.

4.Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del contratto stesso.

5.Il Comune procederà a trattenere l'importo delle penali applicate per l'intera annualità contrattuale, come determinate all'esito del procedimento di cui al comma 2 che precede, dall'importo dovuto all'Affidatario a titolo di conguaglio del corrispettivo contrattuale per l'anno di riferimento come previsto all'art. 12, mediante compensazione sulla relativa fattura, ovvero, in subordine, tramite escussione della cauzione prestata, con obbligo del Concessionario, in questo ultimo caso, di reintegrare la garanzia nei trenta giorni successivi alla comunicazione scritta di avvenuta escussione della garanzia.

6.Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, il Comune si riserva la facoltà di far svolgere ad altro soggetto, in danno del Concessionario, il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto.

7. Il Concessionario è tenuto a consentire ed agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza fornendo la necessaria collaborazione.

ART. 33 - Modalità di risoluzione del contratto

1. Fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, in caso di gravi e reiterate inadempienze imputabili di una delle parti ai propri obblighi contrattuali, non giustificate da motivi oggettivi ed esterni alla volontà della singola parte e tali da pregiudicare in modo rilevante la prosecuzione del rapporto contrattuale, l'altra parte potrà comunicare la propria intenzione di risolvere il Contratto per inadempimento, mediante notifica di diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., assegnando alla parte inadempiente un termine congruo per porvi rimedio non inferiore a 60 giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto dovrà intendersi automaticamente risolto.

2. In particolare, tali gravi e reiterate inadempienze possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- da parte dell'Affidatario, nel mancato ripristino del servizio, in gravi e/o ripetute irregolarità specifiche e circostanziate attinenti agli obblighi di servizio, nella grave violazione degli obblighi in materia di personale e della clausola sociale;

- b. da parte del Comune, nella mancata, parziale o tardiva corresponsione del corrispettivo dovuto all'Affidatario.

3. Inoltre, il Comune può far valere la risoluzione del presente contratto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a. mancato svolgimento del servizio, non dipendente dalle cause di cui all'art. 6, comma 1, lettere a., b., c., d. ed e., che abbia comportato l'applicazione di penali contrattuali in misura complessivamente superiore al 10% dell'importo netto contrattuale complessivamente considerato;
- b. sub affidamento dei Servizi senza la preventiva autorizzazione;
- c. mancato utilizzo del bonifico bancario o di strumenti idonei ad assicurare la tracciabilità dei pagamenti;
- d. mancato rispetto degli obblighi di attuazione di eventuali programmi di rinnovo bus.

4.In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, l'Affidatario ha diritto al pagamento di tutte le prestazioni eseguite secondo il corrispettivo contrattuale riferito al periodo ed è obbligato a proseguire nel servizio fino al subentro del nuovo gestore per un periodo, comunque, non superiore a 24 mesi agli stessi patti e condizioni del presente contratto, ferma restando la necessità di assicurare per tale periodo la sostenibilità economico-finanziario dello svolgimento del servizio. Si applica quanto previsto all'articolo 10.

ART. 34 - Gestione del personale - CCNL applicabile

1. Rilevato che il contratto ha esecuzione sul territorio nazionale italiano, l'affidatario è tenuto al rispetto delle vigenti norme contrattuali in vigore al momento ed applicabili al proprio personale.

L'affidatario adibisce al servizio oggetto del presente Contratto personale in numero congruo e adeguatamente qualificato. Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente contratto, l'affidatario si obbliga ad applicare integralmente ai propri lavoratori dipendenti le disposizioni dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali e degli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività e per la località in cui viene eseguito il servizio. In ragione di ciò ed in analogia al combinato disposto di cui agli artt. 11 e 57 del d. lgs. 36/2023, è applicabile il CCNL in vigore del settore Autoferrotranvieri-Internavigatori (Mobilità TPL) che garantisce standard contrattuali conformi al medesimo CCNL e la piena osservanza delle disposizioni normative vigenti. In particolare, si applica quanto stabilito dall'articolo 11 del D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

2. In particolare, il personale addetto alla guida in servizio di linea dovrà possedere i requisiti psico-attitudinali previsti dal D.M. 23/02/99 n. 88.

ART. 35 - Trattamento dati personali per l'esecuzione del contratto (Finalità del trattamento e base giuridica)

1. Le parti dichiarano di avere rilasciato, prima della sottoscrizione del presente contratto, tutte le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano alle persone

fisiche in qualità di interessati in virtù dell'articolo 13, paragrafo 2, lettere b) e d) e 14, paragrafo 2, lettere d) e e), nonché degli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del citato Regolamento UE 679/2016, che potranno essere esercitati, in qualunque momento, presso i recapiti indicati nelle policy privacy pubblicate sui siti web di ciascuna parte.

2. Le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati raccolti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso (Base giuridica: Contrattuale), nonché per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi (Base giuridica: Legale), ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal Regolamento UE 679/2016 e ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

3. I dati personali raccolti nell'ambito della fase di esecuzione del presente contratto rientrano nelle seguenti categorie: dati comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale, identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari.

4. I dati già menzionati saranno utilizzati esclusivamente per finalità amministrative o contabili, come di seguito indicate:

- esecuzione di obblighi di legge in genere;

- gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
- esigenze di tipo operativo e gestionale;
- esigenze connesse alla sicurezza nella gestione dei servizi.

5.I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, da soggetti autorizzati e all'uopo nominati in qualità di Responsabili o Incaricati dei trattamenti ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i e del Regolamento UE 679/2016.

6.Per l'esecuzione del presente contratto i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

a) Per il Comune: Titolare del Trattamento è il Comune di Terranuova Bracciolini con sede in Piazza della Repubblica, 16 - 52028 - Terranuova Bracciolini (AR) - Italia - (AR), PEC: protocollo.terranuovabracciolini@cert.legalmail.it tel: 055919471

- Il Data Protection Officer è individuato nella persona di Avv. Nicoletta Giangrande, di "Consolve s.r.l." contattabile agli indirizzi: e-mail: nicoletta.giangrande88@gmail.com e Pec: nicolettagiangrande@pec.it

b) Per l'Affidatario: Titolare del Trattamento è Autolinee Toscane S.p.A con sede in Borgo San Lorenzo

(FIRENZE) Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail: dpo@at-bus.it

7. I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente contratto non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso paesi terzi e saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a dieci anni dalla scadenza del presente contratto.

8. Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiaro, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

**ART. 36 - Misure di prevenzione della corruzione -
Pantouflouge - Codice di comportamento**

1. Ai sensi dell'art. 53 c. 16-ter del D. Lgs. 165/2001, Il Concessionario, sottoscrivendo il presente atto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Terranuova Bracciolini, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

2. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza che il rapporto di cui al presente atto si risolverà di diritto ed in forza di apposita comunicazione dell'Ente, nell'ipotesi di violazione da parte del contraente stesso agli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento del Comune di Terranuova Bracciolini adottato con delibera di Giunta comunale n. 16 del 30.01.2025.

3. Le Parti dichiarano di rispettare e di rispettare tutte le normative internazionali, europee, nazionali e locali relative alla lotta contro la corruzione e il traffico di influenze applicabili nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo (le "Regole").

4. Le Parti attueranno senza indugio le modifiche alle norme di cui sopra.

5. Le Parti garantiscono di non aver fornito o promesso alcun vantaggio indebito all'altra Parte o a terzi, al fine di ottenere il beneficio del presente Contratto.

6. Il responsabile del contratto, (anche stipulante) Dr.ssa Monica Cellai, dichiara di non avere alcun conflitto di interessi nei confronti dell'Affidatario nell'ambito del presente Contratto. Le parti si impegnano a informare l'altra parte di qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto di interessi. Il responsabile del contratto si impegna a rispettare i principi di condotta professionale previsti dal Codice di condotta aziendale e di prevenzione della corruzione dell'Affidatario. In caso di inosservanza da parte di una delle Parti delle disposizioni del presente articolo, l'altra Parte potrà recedere dal presente Contratto ex lege e con effetto immediato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza pagamento di indennizzo e fatti salvi i danni o i rimedi previsti dalla legge. Le parti si impegnano ad imporre ai propri fornitori di servizi e subappaltatori le stesse norme cui sono vincolate dal presente articolo.

Le Parti dichiarano di rispettare tutte le normative internazionali, europee, nazionali e locali relative alla lotta contro la corruzione e il traffico di influenze applicabili nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo (le "Regole").

Le Parti attueranno senza indugio le modifiche alle norme di cui sopra.

Le Parti garantiscono di non aver fornito o promesso alcun vantaggio indebito all'altra Parte o a terzi, al fine di ottenere il beneficio del presente Contratto.

Il Comune di Terranuova Bracciolini, e per esso, la stipulante del presente contratto, Dr.ssa Monica Cellai dichiara di non avere alcun conflitto di interessi nei confronti dell'Affidatario nell'ambito del presente Contratto. Le parti si impegnano a informare l'altra parte di qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto di interessi. Il Comune di Terranuova Bracciolini si impegna a rispettare i principi di condotta professionale previsti dal Codice di condotta aziendale e di prevenzione della corruzione dell'Affidatario. In caso di inosservanza da parte di una delle Parti delle disposizioni del presente articolo, l'altra Parte potrà recedere dal presente Contratto ex lege e con effetto immediato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza pagamento di indennizzo e fatti salvi i danni o i rimedi previsti dalla legge. Le parti si impegnano ad imporre ai propri fornitori di servizi e subappaltatori le stesse norme cui sono vincolate dal presente articolo.

ART. 37 - RESPONSABILE E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI.

Il Responsabile della corretta attuazione ed esecuzione del presente contratto è designato nella persona del Dott. Cesare Menchi incaricato di specifiche responsabilità dell'ufficio istruzione. Il Comune potrà variare in ogni momento il suddetto soggetto. La Dr.ssa Monica Cellai ha designato quale **Direttore dell'Esecuzione del presente contratto** (in sigla "D.E.C."), il Dott. Cedare Menchi del Comune di Terranuova Bracciolini, cui sono demandati tutti gli adempimenti e attribuzioni previsti dalle vigenti normative in materia.

ART. 38 - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DESIGNATO DALL'AFFIDATARIO.

L'Affidatario ha designato quale Responsabile dell'esecuzione del presente contratto, per tutta la durata dello stesso: il sig. Simone Lusini, nato a Firenze il 13/07/1971 (C.F. LSNSMN71L13D612P) reperibile al seguente indirizzo via dei Mille 105 Firenze tel. 0583/541206 (mail simone.lusini@ratodev.com - PEC autolineetoscane@pec.it Esso è altresì il referente della società nei confronti dell'ente.

ART. 39 - SPESE CONTRATTUALI E NORME FISCALI

Ai fini fiscali le parti attribuiscono al presente contratto, ai sensi dell'art. 14 e allegato I.4 del D.lgs. n. 36/2023, il valore di Euro _____ IVA esclusa. Il contratto è sottoposto all'imposta di bollo nella misura di euro _____ e spese per diritti di segreteria e rogito per atti con Pubbliche Amministrazioni; già bonificate a questo ente dall'affidatario.

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che il presente contratto è sottoposto al regime fiscale dell'I.V.A. nella misura di legge, per cui è applicabile l'imposta di registro in misura fissa a mente del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, art. 40.

ART. 40 - FORO COMPETENTE PER CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione della presente convenzione il foro competente unico ed esclusivo sarà quello di Arezzo, salva la competenza del relativo Tribunale delle Imprese.

ART. 41 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia al Regolamento (CE) n. 1370/2007 ed in particolare, l'art. 4, paragrafo 4 dello stesso, a tutte le norme vigenti in materia di servizi di TPL e a quelle del Codice Civile, in quanto applicabili.

Io Segretario comunale richiesto ho ricevuto il presente atto, redatto in modalità informatica da persona di mia fiducia, su numero _____ pagine a video fino qui,

dandone lettura alle "Parti", le quali, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e pertanto alla mia presenza con me lo sottoscrivono come appresso.

Le parti dichiarano che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi alle disposizioni vigenti in materia di firma elettronica, e si impegnano a non contestare la validità, l'integrità o l'imputabilità del documento informatico sottoscritto, rinunciando sin d'ora a sollevare eccezioni in merito al valore probatorio del medesimo, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 (CAD)

L'ufficiale rogante:

Dr.ssa Ilaria Naldini

Per il Comune di Terranuova Bracciolini

Dr.ssa Monica Cellai

Per Autolinee Toscane s.p.a.

Ing. Simone Lusini